L'affaire de l'article III: «légicentrisme» o supremazia del Legislativo? La Costituzione del 3 settembre 1791 e i suoi antecedenti e referenti

di Roberto Martucci*

«Tous les pouvoirs du Gouvernement, le Législatif, l'Exécutif, le Judiciaire restent dans le Corps législatif. Or la concentration de ces pouvoirs dans les mêmes mains est précisément ce qui constitue le despotisme. La liberté ne gagne rien à ce que ces pouvoirs soient exercés par un certain nombre d'hommes, & non par un seul. Cent-soixante-treize despotes peuvent devenir oppresseurs aussi bien qu'un seul. Venise en fournit l'exemple & la preuve. Ce n'est pas pour être soumis à un despotisme électif, plutôt qu'à un despotisme héréditaire, que nous avons combattu; nous avons voulu nous donner un Gouvernement, non seulement fondé sur les principes de la liberté, mais dans lequel les pouvoirs fussent tellement partagés & balancés entre les différents corps de magistrature, qu'aucun ne pût passer les limites établies par la constitution, sans être efficacement arrêté & contenu par les autres. C'est pour arriver à ce but que nous avons établi, comme une base de notre Gouvernement, que les trois pouvoirs seraient confiés à trois corps différents; de sorte qu'aucun individu ne pourrait exercer qu'un seul de ces pouvoirs en même tems. Mais avec cette intention, nous aurions dû lever une barrière réelle & forte capable d'empêcher tout empiétement d'un de ces pouvoirs sur l'autre, & c'est ce que nous n'avons pas fait. Nous avons laissé le pouvoir exécutif & le pouvoir judiciaire dépendais l'un & l'autre du pouvoir du Corps législatif. C'est du Corps législatif que les Magistrats des deux autres tiennent leurs salaires, & il dépend de lui de les continuer dans leurs places. Dèslors il doit arriver que si le Corps législatif empiète sur le pouvoir exécutif ou judiciaire, cette usurpation ne rencontrera aucun obstacle, ou du moins aucune résistance efficace, parce qu'en ce cas, le Corps législatif donnera à son procédé la forme d'un acte de l'Assemblée générale; ce qui le rendra obligatoire pour les deux autres corps. Aussi est-il arrivé déjà plusieurs fois que le Corps législatif a décidé des questions qui dévoient être laissées au Corps judiciaire, & qu'il dirige presque toujours pendant tout le tems qu'il reste assemblé toutes les opérations du pouvoir exécutif».

(Thomas Jefferson, *Observations sur la Virginie*, 1786, 251-253)

«La stessa norma, che impone la divisione delle varie branche del potere, vuole anche che tale divisione debba essere tale da garantire l'autonomia dell'una rispetto all'altra. A che pro', infatti, separare l'Esecutivo o il Giudiziario dal Legislativo, se sia l'Esecutivo che il Giudiziario sono concepiti in modo da dipendere completamente dal Legislativo? Tale separazione sarà dunque puramente nominale e non sarà in grado di garantire gli scopi per cui era stata ideata. Una cosa, infatti, è la subordinazione alle leggi, altra la dipendenza assoluta dall'autorità legislativa. Mentre la prima risponde completamente ai princìpi di buon governo, la seconda li viola flagrantemente, e quale che sia la forma della Costituzione, raduna tutti i poteri nelle

* Professore ordinario di Storia delle Istituzioni politiche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università del Salento.

stesse mani. Nei saggi precedenti si è già ampiamente parlato della tendenza del potere legislativo ad assorbire gli altri due».

(Alexander Hamilton, *Federalista* 71, 1788)

«Si è già parlato e si è anzi insistito sulla tendenza degli organi legislativi ad accaparrarsi i poteri e a ledere i diritti degli altri settori dell'ordinamento costituzionale, e si è già detto come una semplice delimitazione dei confini di ciascuno non sia assolutamente sufficiente; si è poi sostenuto e dimostrato come sia necessario, invece, che ciascuno possa disporre di armi costituzionali per difendersi. Da questi presupposti lampanti e irrefutabili risulta l'opportunità che l'Esecutivo possa disporre del diritto di veto, assoluto o limitato che si voglia, sulle deliberazioni dei rami del Legislativo.

Se non potrà usufruire né dell'uno né dell'altro, quello sarà assolutamente inabilitato a difendersi contro le soperchierie di questi».

(Alexander Hamilton, *Federalista* 73, 1788)

Sommario: Parte I. Tra Rivoluzioni e Costituzioni: Inghilterra/Gran Bretagna, Stati Uniti d'America e Francia. – 1. Premessa: «légicentrisme» e dintorni. – 1.1. L'*affaire de l'article III*. – 2. Alla ricerca del precedente.– 3. L'Inghilterra dalla Rivoluzione alla crisi americana. – Parte II. Stati Uniti d'America e Francia. – 1. Un ventennio di Costituzioni tra due Rivoluzioni. – 2. Analogie. – 3. Differenze. – Parte III. Stati Uniti d'America (1776-1790). – 1. Le Costituzioni degli Stati. – 1.1. Il legame federativo. – 2. Poteri pubblici sbilanciati: la supremazia del Legislativo nelle Costituzioni di alcuni Stati paradigmatici (Virginia, Pennsylvania, New York e Massachusetts). – 2.1. La Costituzione della Virginia. – 2.2. La Costituzione della Pennsylvania. – 2.3. La Costituzione dello Stato di New York. – 2.4. La Costituzione del Massachusetts. – 3. Vizi del sistema.– 3.1. Anche la Pennsylvania vira di bordo. – Parte IV. Epilogo. La Francia e le convulsioni costituzionali di una supremazia legislativa mal gestita.

(Parte I) 1. – C'è solo l'imbarazzo della scelta, basta immergersi nei testi dottrinali di storia costituzionale francese ovvero in saggi in lingua francese o italiana che sfiorino il tema dell'assetto dei poteri pubblici durante la Rivoluzione Francese nel fatale decennio 1789-1799, per imbattersi nella parola «légicentrisme», o nel suo equivalente italiano, il «legicentrismo», utilizzato quest'ultimo come ingrediente-insaporitore di molte salse ermeneutiche**.

** Ogni qual volta ci si accinge ad affrontare tematiche attinenti la Rivoluzione Francese, lo studioso si trova nell'imbarazzo più completo: i temi sono poco o scarsamente noti al grande pubblico di lingua italiana e la bibliografia in lingua francese (fonti e letteratura critica secondaria) è vastissima; data la collocazione congressuale del mio contributo, ho scelto di azzerare ogni sovrabbondante orpello, limitandomi a pochi, essenziali, rinvii. Colgo l'occasione per ringraziare l'amica e collega Marina Calamo Specchia per l'affettuosa sollecitudine nello spingermi a mettere per iscritto quelli che, in partenza, erano solo spunti affidati a uno stringatissimo schema.

Villa Bruna, 26 agosto 2009.

Si tratta di un lemma a doppia entrata, la cui accezione maggiore andrebbe resa in lingua italiana come "principio di stretta legalità", indicando la presenza in un testo costituzionale di innumerevoli "riserve di legge", poste come altrettanti paletti a tutela di settori o princìpi in cui ai poteri pubblici è permesso intervenire solo in via primaria, adottando una legge formale e non un semplice regolamento di rango amministrativo. In quest'accezione la *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* è intrinsecamente *légicentriste*, contenendo i suoi diciassette articoli una raffica di riserve di legge, a tutela di un ordinamento giuridico in divenire, i cui contenuti-chiave erano stati già dettati nel corso della lunga seduta notturna del 4 agosto 1789[1]. Ma *légicentriste* anche perché la *Déclaration* apre l'art. VI con la solenne affermazione – un omaggio a Rousseau – che «la Loi est l'expression de la volonté générale», essendo il prodotto della volontà normatrice di «tous les citoyens» che concorrono alla sua formazione «personnellement, ou par leurs représentants». Una disposizione che troveremo riproposta nelle Carte costituzionali del quinquennio costituente, malgrado il mutamento radicale del contesto politico e le ripetute modifiche della forma di governo.

Occorre aggiungere che, probabilmente, quando ci si riferisce al decennio rivoluzionario francese, non è questa l'accezione *légicentriste* a cui riferirsi. Per altro, il lemma, ancorché di derivazione dotta, appare di comprensione immediata e, al tempo stesso, univoca. Esso mette la legge, in quanto norma generale e astratta, al centro dell'intero microcosmo istituzionale rivoluzionario; pur celando varie *arrières-pensées*, il «légicentrisme» funziona da cartina di tornasóle rispetto ai tre Legislativi succedutisi nel primo lustro successivo all'Ottantanove – Assemblea Costituente, Assemblea Legislativa e Convenzione Nazionale – ma, soprattutto, rispetto all'Assemblea Nazionale Costituente.

Ma perché proprio l'Assemblea Costituente? Perché è ad essa che sarebbe imputabile l'ipostatizzazione di quel sintagma-concetto, che funzionerebbe anche da indicatore dell'astrattezza degli orizzonti istituzionali di un consesso legislativo, tanto poco radicato nella realtà, così imbevuto di valori e tematiche ereditati dall'Illuminismo, da prestare un ossequio a dir poco smisurato nei confronti di un principio astratto quale la Legge. Non di meno, chiunque abbia dimestichezza con l'Assemblea Costituente avendone frequentato i verbali d'aula e gli appassionati resoconti pubblicati dalla stampa, sa che quanto ho appena riportato non risponde al vero, dato che quell'Assemblea è stata connotata nel corso dell'intera legislatura da uno spirito pragmatico senza eguali. Vanno in questa direzione tutti i percorsi di lettura agganciati alle fonti a stampa dell'epoca: dai resoconti integrali offerti dal *Bulletin de l'Assemblée Nationale* ospitato dal «Moni-

---

[1] La liquidazione del *Controleur général des Finances* Jacques Necker ha come pesante contraccolpo nel Regno un'insurrezione contadina generalizzata, a suo tempo studiata da G. Lefebvre, *La grande peur de 1789*, Paris, Librairie Armand Colin, 1932; ed. it. a cura di A. Garosci: *La grande paura del 1789*, Torino, Einaudi, 1973, XII-278. Messa di fronte alla possibilità teorica di affidare all'esercito regio una repressione generalizzata, i *leaders* del Blocco costituzionale colgono l'opportunità di azzerare la struttura costituzionale d'*Ancien Régime* basata sulla tripartizione d'Ordini (Clero, Nobiltà, Terzo Stato), decidendo di liquidare il regime signorile e facendo in tal modo nascere il soggetto unico di diritti e d'imposta, il cittadino uguale di fronte alla legge; una ricostruzione minuziosa della seduta assembleare notturna del 4 agosto in P. Kassel, *La nuit du 4 août 1789*, Paris, Arthaud, 1969.

teur», alle intelligenti sintesi partigiane offerteci da giornali di diverse tendenze: tanto il settimanale le «Révolutions de Paris» di Élysée Loustallot come i quotidiani «Journal de Genève» di Jacques Mallet du Pan e «Patriote François» di Brissot, per finire con quello straordinario verbale ufficioso che è stato il «Point du Jour» di Bertrand Barrère. Uno spirito pragmatico confermato dall'esame di *Mémoires* ed epistolari.

Allora, se il pragmatismo si presenta come un dato irrefutabile, almeno nella lettura che dò dei lavori preparatori della Costituente, intendo, forse, adombrare che la nozione di «légicentrisme» sia riducibile a categoria ermeneutica recentissima, cioè alla stregua di un prodotto dello spirito cartesiano di chi, oggi, studia e ricostruisce quei lontani eventi? Magari, agganciando tale riflessione a una tendenza decontestualizzante che, abbandonati i riferimenti di tipo positivista allo sviluppo cronologico degli eventi, preferisce procedere per categorie ipostatizzate, concetti astratti che, una volta messi a fuoco, sono a loro volta in grado di dare un senso al passato, illuminandolo retrospettivamente?

La risposta non può che essere negativa e poggia sulla citazione testuale di un'importante disposizione contenuta nella Costituzione del 3 settembre 1791 che la eredita testualmente dall'art. II del *Décret concernant les bases fondamentales de la Constitution*, adottato dall'Assemblea due anni prima[2]. Citarla non sarà semplice – e non perché il testo sia irreperibile, dato che ne esistono svariate riedizioni moderne – non sarà semplice a cagione della struttura arcaica delle partizioni interne di quel testo fondativo del diritto pubblico contemporaneo.

A cosa intendo riferirmi? Alla complessità interna della griglia su cui poggia la Costituzione. In quella Costituzione i duecentoventotto articoli non vengono numerati progressivamente dal primo all'ultimo; bensì, secondo l'esempio della normativa francese d'Antico Regime, si ricomincia la numerazione degli articoli a ogni titolo, capitolo o sezione; con un grosso problema in più per chi voglia riferirvisi rapidamente. I testi normativi più complessi di epoca colbertina – si pensi alle due grandi *Ordonnnances*, la *Civile* dell'aprile 1667 e la *Criminelle* dell'agosto 1670 – si limitano a una partizione in *Titres* e, quindi, dovendo citare una determinata disposizione basterà dire l'art. Ier del *Titre* Ier o l'art. IV del *Titre* IIIème, arrivando facilmente alle due sintesi (I/I o IV/III) dove il primo numero indica l'articolo e il secondo al di là del segno '/' indica il *Titre*.

Questa brevità, la Costituzione del 3 settembre 1791 non la rende possibile. Infatti, lo zelo cartesiano del *Comité de Constitution* (a cui si deve la stesura del complesso progetto) lo ha spinto ad articolare ulteriormente i ricchissimi *Titres*, ripartendoli in *Chapitres*, divisi a loro volta in *Sections*. Di conseguenza, ci sono articoli inseriti in una *Section* rientrante in un determinato *Chapitre*, riconducibile, a sua volta a un *Titre*; ma vi sono anche articoli a numerazione autonoma contenenti disposizioni generali e,

---

[2] *Décret des 3, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 22, 23, 29, 30 Septembre & premier Octobre 1789, concernant les bases fondamentales de la Constitution*, consultabile in *Collection complète des Lois promulguées sur les Décrets de l'Assemblée Nationale depuis le 3 Novembre 1789*. Imprimée par ordre de l'Assemblée Nationale, sous la surveillance du Ministre de la Justice, à Paris, de l'Imprimerie Nationale, 1791, I, 26-28.

quindi, inseriti direttamente all'inizio di un *Titre* o di uno *Chapitre*. Per tacere degli svariati articoli non numerati.

Di conseguenza, non esiste in quella Costituzione un solo art. III – come accade per la *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* – ma ve ne sono svariati e cioè tanti quanti sono i titoli, i capitoli e le sezioni.

1.1. – Tornando al tema indicato in Premessa, la nozione di «légicentrisme» non è frutto della fantasia ermeneutica di storici o giuristi, bensì è qualcosa che ci viene direttamente dal Novantuno, e non dal suo "spirito", bensì da una disposizione testuale di quella Costituzione che citerò nella sua forma ortodossa con riferimento compiuto a titolo, capitolo e sezione di riferimento: «Titre III. *Des Pouvoirs publics*. Chapitre II. *De la Royauté, de la Régence et des Ministres*. Section Première. *De la Royauté et du Roi*. Art. III. Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la Loi. Le Roi ne règne que par elle, et ce n'est qu'au nom de la Loi qu'il peut exiger l'obéissance».

«Non esiste in Francia autorità superiore a quella della legge», vale a dire che la legge in quanto «autorità superiore» è al centro di tutto, cioè al centro del microcosmo istituzionale del 1791; non sarebbe necessario aggiungere altro, se non che il «légicentrisme» trova qui legittimazione e base instaurativa in quanto categoria di riferimento.

Quindi, utilizzando direttamente l'art. III (Section Ière, Chapitre II, Titre III), l'interprete odierno non farebbe altro che prendere una disposizione testuale e trasformarla in categoria concettuale: per l'appunto, partendo dalla legge come «autorità superiore» perverrebbe all'approdo del «légicentrisme». Ma è operando in modo siffatto che l'interprete si mostra all'altezza delle proprie aspettative? Oppure, agendo in tal modo, lungi dall'interpretare, cade platealmente in un'imboscata tesagli proprio dal legislatore costituente in quel lontano mese di settembre del 1791? Trasformando, cioè, in concetto astratto quello che nella realtà istituzionale dell'epoca è un vero e proprio "articolo-provvedimento" (antenato della «legge-provvedimento»). Per evitare questa trappola, cerchiamo di analizzare più da vicino il caso dell'articolo III o, per dirla in modo più consono all'oggetto e al suo contesto francese: l'*affaire de l'article III*.

Incrociando disposizioni testuali della Costituzione del 1791 e connettendole, a loro volta, con i lavori preparatori, cioè con i dibattiti parlamentari dell'intera legislatura, arrivo alla conclusione che quell'articolo, all'apparenza così chiaro, tanto chiaro da poter essere bellamente trasformato in "lemma-concetto", può disporre qualcosa che finisce con il discostarsi da una pur suggestiva interpretazione letterale. Cosa intendo dire?

Apparentemente, l'invocato art. III regola la posizione del Primo funzionario dello Stato – cioè del re – nel sistema costituzionale: dato che in Francia non esiste autorità superiore a quella della legge, il re in persona deve inchinarsi ad essa, le prerogative attribuite automaticamente alla reale persona non esistono più, sono state cancellate e il monarca esercita solo quei poteri costituzionali attribuitigli tassativamente dalla legge per antonomàsia, cioè dalla Costituzione. Asserendo questo, intendo forse sostituire, per mero esercizio retorico-accademico l'ormai consolidato «légicentrisme» con il più ortodosso, ma impronunciabile, «constitution-centrisme»? Non è questa la mia intenzione; anzi, in questa sede intendo sviluppare ed argomentare una tesi ancor più radicale.

Quando la Costituente statuisce che il re regna solo tramite la legge, quella stessa Assemblea che ha privato il capo dello Stato del potere di scioglimento anticipato della legislatura – che nella Gran Bretagna di quegli stessi anni continua ad essergli riconosciuto, ancorché esercitato con la mediazione istituzionale del Primo Lord del Tesoro – rendendo automatico l'appuntamento elettorale per il rinnovo biennale del Corpo legislativo monocamerale, opera una rigida separazione dei poteri pubblici a beneficio di quest'ultimo.

Secondo la mia interpretazione, quell'art. III (Titre III. Chapitre II. Section Première) non va isolato ma messo in connessione con disposizioni correlate. L'art. III ci descrive una situazione istituzionale che sviluppo in sequenza: a) l'Assemblea Nazionale è permanente e non può essere disciolta prima della scadenza naturale della legislatura; b) la legge è il prodotto della volontà normativa e della conseguente attività deliberativa dell'Assemblea; c) l'Assemblea può modificare in qualunque momento la legislazione vigente; d) i poteri costituzionali del re sono determinati per legge; e) potendo modificare la legge, l'Assemblea può anche modificare la disciplina legislativa della funzione regia, ma in tal caso … f) il re finisce con l'essere subordinato al Corpo legislativo in carica, artefice della concreta disciplina normativa, piuttosto che alla legge in astratto.

Mi si potrebbe obiettare che tale sequenza esplicativa, pur coerente con la Costituzione del 1791, nella realtà non dà conto di quanto effettivamente accaduto; vale a dire che il Legislativo, malgrado la sua supremazia costituzionale, abbia poi finito col non avvalersene. Potrei accettare l'obiezione solo in assenza di un elemento inoppugnabile. Nel corso dell'intera legislatura, il Corpo legislativo ha mostrato di muoversi avendo come bussola – a cui, forse, si è giunti per caso – il principio della propria supremazia; lo fa enfatizzando il ruolo della rappresentanza politica e dell'organo collegiale che di quei rappresentanti è sintesi, l'Assemblea Nazionale.

Ho accennato a una bussola utilizzata, ma di cui si è giunti in possesso per caso, come se la supremazia del Legislativo non fosse un assioma all'inizio della sessione degli Stati Generali, divenendolo più tardi e in modo crescente nel secondo semestre del 1789 dopo il giro di boa rappresentato dagli eventi delle tre settimane intercorse tra il 14 luglio e il 4 agosto 1789. Malgrado la "crisi Necker"[3] provocata da Luigi XVI e dal suo *entourage*, rendendo evanescente l'autorevolezza del Ministero, abbia incoraggiato tutte le autorità a rivolgersi direttamente all'Assemblea Nazionale per i mille problemi di governabilità quotidiana, ancóra per diversi mesi la Costituente, in ossequio al principio della separazione dei supremi poteri pubblici, èvita d'invadere la sfera d'azione governativa, fino a quando, sommersa da petizioni e richieste d'ogni sorta, l'Assemblea non istituisce una rete esecutiva parallela basata sui suoi Comitati legislativi che finiscono con il surrogare l'autorità esecutiva.

---

[3] Sollecitato dal "partito di Corte" (personificato dai fratelli, conti d'Artois e di Provenza), il re Luigi XVI fa notificare un ordine di esilio immediato con *lettre-de-cachet* al *Controleur général des Finances* Jacques Necker. Sono le due pomeridiane di domenica 12 luglio 1789; la Costituente ne viene a conoscenza verso le dieci e trenta di lunedì 13 luglio: quell'atto suicida – noto come «le renvoi de M. Necker» – compromette la Monarchia mettendola fuori gioco.

Ma, operando in tal modo, la Costituente ha percorso un itinerario autonomo di auto-accrescimento delle proprie competenze, ovvero si è incamminata su di una strada già indicata da altri?

A mio avviso, le fonti renderebbero plausibile la seconda alternativa, e cioè che facendosi forte di precedenti storici angloamericani l'Assemblea Costituente abbia operato rapidamente al fine di rendere irreversibile la propria centralità e supremazia nel nuovo sistema di poteri pubblici a base rappresentativa.

2. – Non è un mistero che, sin dai primi momenti, l'Assemblea Costituente abbia guardato al passato e ai più significativi esempi esteri, per lo più desunti dalla storia anglosassone (Inghilterra e Stati Uniti d'America).

In particolare, ci si è riferiti all'Inghilterra per il conflitto Parlamento/Corona fra il 1624 e il 1688-89, conosciuto attraverso la lettura in lingua francese delle opere di David Hume (1711-1776)[4] e Catharine Macaulay (1731-1791)[5] – che si vorrebbe tradotta da Mirabeau[6] in persona – per tacere d'autori oggi dimenticati come l'abate Millot (1726-1785)[7].

Mentre, invece, gli Stati Uniti d'America hanno immediatamente attirato l'interesse dell'*opinion éclairée* soprattutto per i contenuti delle varie Dichiarazioni (d'Indipendenza e *Bills of Rights*) e per la novità assoluta rappresentata dalla redazione scritta di Costituzioni statali, largamente improntate al principio della sovranità popolare e della conseguente legittimazione elettorale dei poteri pubblici costituiti. Per quanto, in particolare, riguarda l'innovativa esperienza americana – sconvolgente per gli europei di fine Settecento, posti di fronte alla genesi di ordinamenti repubblicani chiamati a reggere vasti territori[8] – a lungo si è pensato che l'influenza sulla Francia potesse essere

---

[4] *Histoire d'Angleterre, depuis l'invasion de Jules César, jusqu'à l'évasion de Jacques II*, Traduit de l'Anglois de M.D. Hume. *Augmentée d'une critique de cette histoire, par M. Towers, & de la suite jusqu'à l'avénement de Georges III au trône*, Yverdon, M. DCC. LXXXI; ed. orig.: *The History of England, from the Invasion of Julius Cæsar to the Revolution in 1688*, in *Eight Volumes*, illustrated with Plates, By David Hume, Esq., London, 1754-1762.

[5] C. Macaulay Graham, *Histoire d'Angleterre depuis l'avènement de Jacques I jusqu'à la Révolution, traduite en français et augmentée d'un Discours préliminaire, contenant un précis de toute l'histoire d'Angleterre, jusqu'à l'avènement de Jacques Ier, et enrichi de notes par Mirabeau*, à Paris, chez Gattey, 1791-1792; ed. orig.: *History of England from the Accession of James I to the Elevation of the House of Hanover*, London, Printed for J. Nourse, R. & J. Dodsley and W. Johnson, 1763-1783. Catharine Macaulay ebbe fama di radicale accesissima e fu in corrispondenza con Franklin, Turgot e Marmontel.

[6] In realtà tradotto dal pubblicista Charles-Philippe-Toussaint Guiraudet (1754-1804), traduttore di Machiavelli ed economista, futuro prefetto napoleonico della Côte-d'Or (Dijon) dal 1800.

[7] C.-F.-X. Millot, *Elémens de l'Histoire d'Angleterre, depuis son origine sous les Romains, jusqu'au regne de George II*, Paris, Durand, 1769. Par M. l'Abbé Millot, Professeur Royal d'Histoire en l'Université de Parme, des Académies de Lyon & de Nancy, à Paris, chez P.E.G. Durand, Libraire, M. DCC. LXIX.

[8] Era diffusa in Antico Regime l'idea che gli ordinamenti repubblicani potessero essere adatti solo per Stati di ridotta dimensione territoriale, come le repubbliche oligarchiche italiane: Venezia, Genova, Lucca o San Marino.

stata di tipo generalista. L'aver adottato il lessico costituzionale statunitense importato prontamente a Parigi – ce lo ricorda lo storico Alphonse Aulard[9] – sarebbe stato il solo debito contratto nell'Ottantanove con i patrioti di Boston e Philadelphia, fornendo grammatica e sintassi al moderno diritto pubblico; mentre invece, fin dall'accesissima polemica Jellinek/Boutmy[10], si è tentato di ridimensionare l'influsso della *Declaration of Rights* della Virginia sulla successiva *Déclaration des Droits* francese.

Il bicameralismo all'inglese – liquidato rapidamente in Francia, con il voto del 10 settembre 1789 – sarebbe stato l'unico elemento della Costituzione materiale britannica proposto alla discussione della Costituente francese per un paio di mesi, nell'estate 1789; qualche specialista come il giurista Edmond Séligman più di un secolo fa, si è spinto a ricordare come anche l'introduzione della giuria penale sia stata di derivazione britannica[11], ma su questo terreno non lo seguono i grandi manuali universitari d'Oltralpe (al di là degli omaggi di rito al principio della britannicità della giuria).

Tuttavia, a dire il vero, il passato appare molto più ricco di esempi e ammaestramenti di quanto non possa far pensare lo striminzito trinomio "lessico costituzionale–bicameralismo–giuria". Del resto, non lo ignora il tribuno Mirabeau[12] quando assume l'iniziativa, a dir poco peregrina, di far tradurre e pubblicare alla stregua di un qualsiasi *pamphlet* la *Pro populo anglicano defensio*[13] di John Milton[14] in versione attualizzante,

---

[9] A. Aulard, *Histoire politique de la Révolution Française. Origines et développement de la Démocratie et de la République (1789-1804)*, Paris, Armand Colin, 1905, 3ª, 19-20.

[10] Rinvio alla nota polemica tra Jellinek e Boutmy, aperta nel 1895 con la pubblicazione del saggio *Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte*, tradotto in francese nel 1902, a cui rispose E. Boutmy, *La déclaration des droits de l'homme et du citoyen et M. Jellinek*, in *Annales de science politique*, XVII, 1902. Nel 2002 sono state pubblicate in contemporanea due edizioni italiane del testo di Jellinek: *La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, curata da D. Nocilla per Giuffrè e da G. Bongiovanni per Laterza.

[11] E. Seligman, *La Justice en France pendant la Révolution (1789-1793)*, II, Paris, Plon-Nourrit, 1901, *passim*.

[12] Honoré-Gabriel Riquetti comte de Mirabeau, deputato di punta del Blocco costituzionale; il fratello, detto «Mirabeau-Tonneau» ("Mirabeau-la botte", con riferimento alla sua pinguedine), anche lui deputato, era schierato all'estrema destra ed era tra i collaboratori del periodico politico-satirico «Les Actes des Apôtres», una fonte di grande interesse ma poco utilizzata in sede storiografica.

[13] J. Milton, *Pro populo anglicano defensio contra Claudii anonymi, alias Salmasii defensionem regiam*, Londini, London, typis Du Gardianis, 1652, redatta in polemica con l'immigrato ugonotto Claude de Saumaise, *Apologie royale de Charles Ier, roy d'Angleterre*, traduit du latin de Claude de Saumaise, par Claude Le Gros de Saint-Hilaire*, Paris, 1650 [**nom de plume* dello stesso Saumaise]. Su iniziativa di Mirabeau, J.B. Salaville traduce Milton, riproponendo un *pastiche* dal titolo: *Théorie de la royauté d'après la doctrine de Milton*, Paris, (Le Jay fils, Libraire), 1789; poi riproposto tre anni più tardi riprendendo il titolo dell'originale latino: *Défense du Peuple Anglais, sur le Jugement et la condamnation de Charles Premier, Roi d'Angleterre, par Milton. Ouvrage propre à éclairer sur la circonstance actuelle où se trouve la France*, Réimprimé aux frais des Administrateurs du Département de la Drôme, à Valence, chez P. Aurel, 1792. Nell'*Avis préliminaire*, a pagina 4, leggiamo: «en 1789 Mirabeau le ressuscita de ses cendres, & le traduisit en notre langue; la cour en fit enlever presque tous les exemplaires; elle redoutait

a ridosso delle giornate rivoluzionarie del 5-6 ottobre 1789[15], che sanciscono la definitiva emarginazione dei *Monarchiens anglomanes* che in quel momento – con Jean-Joseph Mounier – detengono la presidenza dell'Assemblea Nazionale e, quindi, ritengono di poterne ancora dirigere i lavori.

Resta solo da capire come possa essere venuto in mente al deputato provenzale e ai suoi amici tipografi di mobilitare e galvanizzare migliaia di *poissardes* e *meneurs de la rue* utilizzando un testo di non immediata intellegibilità militante: quesito programmaticamente destinato a rimanere privo di risposte, non essendoci riuscito neppure il ginevrino Etienne Dumont, collaboratore di primo piano del caotico tribuno[16].

---

un ouvrage qui tue les Rois, en les rabaissant à leur véritable niveau, celui de mandataire des Peuples». In realtà, non era stata la Corte (che, data la grave crisi politica, non era neppure in grado di farlo) ad eliminare un'opera incendiaria, ma uno dei principali collaboratori di Mirabeau, il costernatissimo Etienne Dumont, come egli stesso ci informa (cfr. *infra*, nt. 15).

[14] John Milton (9 dicembre 1608 – 8 novembre 1674), poeta e letterato di formazione puritana, assurto a notorietà universale quale autore del *Paradiso perduto* (*Paradise Lost*, 1667), fautore di Cromwell, segretario agli Affari esteri dal 1649, arrestato dopo la Restaurazione del 1660 e poi rimesso in libertà.

[15] La mancata accessione* di Luigi XVI al testo della *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*, votato dalla Costituente fin dal 26 agosto 1789, mette in subbuglio il *milieu* estremista parigino che ha uno dei suoi centri di aggregazione nelle osterie e taverne del *Palais-Royal* (di proprietà del duca d'Orléans). L'usciere Stanislas Maillard assume l'iniziativa di coinvolgere i commercianti delle *Halles* (fioriste, pescivendole, etc.). È così che una imponente manifestazione di parecchie migliaia di donne si dirige a Versailles con l'obiettivo, raggiunto, di ricondurre a Parigi la famiglia reale, al fine di tenerla sotto controllo popolare.

[*in quanto testo di natura costituzionale, la *Déclaration* non doveva essere promulgata dal re, che doveva limitarsi ad aderire – «accedere» – a quanto deliberato dalla Costituente].

[16] E. Dumont, *Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux premières Assemblées Législatives* [1832], Paris, PUF, 1951, 110-111: «Le seul fait qui me paraisse important contre lui fut la préparation d'un ouvrage dans le secret duquel il ne nous avait point mis. Lorsque l'Assemblée quittait Versailles pour se rendre à Paris, Du Roveray et moi étant allés chez Mirabeau, qui n'y était plus, pour rassembler quelques papiers à nous, [l'imprimeur] Le Jay arrive en habit de voyage, laissant un chariot à la porte. Il était très ému, et il eut de la peine à nous mettre au fait de son embarras. Il avait été je ne sais où chercher l'édition d'un livre qu'on avait fait imprimer clandestinement, qui aurait dû arriver quinze jours plus tôt, et qu'il n'osait plus faire entrer à Paris. "Quelle édition? Quel ouvrage? De quoi s'agit-il – C'est, dit Le Jay, le livre contre la royauté.– Contre la royauté! Apportez-nous un exemplaire". C'était un petit volume, avec une préface de Mirabeau et le nom de l'auteur; je ne me souviens pas exactement du titre, c'était, je crois, *De la Royauté, extrait des écrits de Milton*. En effet, tout était traduit ou abrégé de Milton; on avait réuni des passages épars, et fait un corps de doctrine de tous ses écrits républicains. Je me souvins d'avoir vu Mirabeau occupé de cette traduction avec son ami Servan … Après les évènements des 5 et 6 octobre, la publication d'un tel livre était non seulement un libelle, mais un crime de haute trahison dans un membre de l'Assemblée Nationale. Nous fûmes d'autant plus irrités que les premiers soupçons des personnes qui entouraient Mirabeau seraient tombès sur nous, comme étant naturellement républicains, et d'ailleurs familiarisés avec la langue anglaise. … nous fîmes transporter l'édition entière dans la maison, où elle fut brûlée le jour même».

Ma, intanto, vediamo più da vicino nelle sue linee essenziali quanto il conflitto apertosi sulle rive del Tamigi tra la Corona di San Giacomo e il Parlamento di Westminster possa aver esercitato qualche influenza sulle aspettative di chi operava sulle rive della Senna.

3. – L'Inghilterra, dunque, e non solo per la cervellotica e inconcludente "operazione Milton" promossa da Mirabeau e dai suoi sodali i tipografi Le Jay (madre e figlio), che speravano di ricavarne un profitto rivelatosi immediatamente inesigibile. In effetti, diverse settimane prima dei sanguinosi fatti del 5-6 ottobre[17], già dal luglio-agosto 1789, si fanno ripetuti a Parigi i riferimenti a quanto era già successo oltre Manica più di un secolo prima, nel quarantennio intercorso tra la *Great Rebellion* del 1642-49 e la *Glorious Revolution* del 1688-89. Con il procedere delle dinamiche rivoluzionarie francesi eventi e protagonisti della crisi esplosa sulle rive del Tamigi nel corso del XVII secolo, nell'immaginario (come anche nei riferimenti testuali) di molti *leaders*, avrebbero trovato una trasposizione sulle rive della Senna.

Il grande Regno d'Oltremanica, un secolo e mezzo prima dell'Ottantanove francese aveva fornito un esempio di conflitto apicale dei poteri pubblici risoltosi a danno della Corona e a vantaggio del Parlamento, fondandone stabilmente la supremazia per i decenni a venire. Si ricorderà come la complessa crisi politica inglese, protrattasi per sessant'anni, fosse stata contrassegnata dalla doppia contrapposizione Carlo I Stuart/Parlamento e Giacomo II Stuart/Parlamento, intervallate da un interregno repubblicaneggiante di una dozzina d'anni (1649-1660), venuto meno a seguito della scomparsa del Lord Protettore del *Commonwealth*, il generale Oliver Cromwell[18].

Regno d'Inghilterra	Regno di Francia
Parlamento del 1628 (Carlo I Stuart)	*Jeu-de-Paume* (Pallacorda) 20 giugno 1789
Petition of Right sulle 4 libertà[19]: sir Edward Coke (1628)	Seduta del 4 agosto 1789
Great Remontrance[20] (23 novembre 1641)	*Adresse au Roi sur le renvoi des troupes* (1789)

[17] Su quegli avvenimenti, v. R. Martucci, *Lesa Nazione, lato oscuro dell'Ottantanove. La Rivoluzione Francese e il suo nemico interno (1789-1791)*, in *Quad. fiorent.*, 2009, XXXVIII, 321-418.

[18] La scomparsa di Cromwell aveva preoccupato i vertici militari che paventavano anni di instabilità istituzionale; allora, il generale George Monk prese l'iniziativa di negoziare il rientro di Carlo II Stuart, figlio del re giustiziato. Il regime della Restaurazione durò ventotto anni, segnato da un costante braccio di ferro tra re e Parlamento, destinato a precipitare grazie all'incapacità di governo dimostrata da Giacomo II.

[19] Contro gli arresti arbitrari, contro le tasse non approvate dal Parlamento, contro l'obbligo di alloggiare truppe e contro l'imposizione della legge marziale. La *Petition of Right*, dopo lungo tergiversare, ebbe l'assenso reale nella forma riservata alle proposte di legge: «Le Roy le veult»; cfr. M. Kishlansky, *A Monarchy Transformed. Britain 1603-1714*, London, Allen Lane The Penguin Press, 1996, tr. it. di G. Scatasta, *L'età degli Stuart. L'Inghilterra dal 1603 al 1714*, Bologna, il Mulino, 2004 (1999), 152.

Triennial Act (febbraio 1641 e 1694)	Permanenza Assemblea Nazionale (settembre 1789)
Bill of Attainder contro Lord Strafford per tradimento (1641)	Processo al barone de Besenval per Lesa Nazione (1789)
Diciannove Proposizioni[21] (giugno 1642)	Décret 22-29 mars 1791 relatif à la régence, à la garde du Roi mineur, et à la résidence des fonctionnaires publics
Purga di Pride (6 dicembre 1648)	Petizione redatta al *Palais-Royal* sulla decadenza dei deputati (agosto 1789)
Marzo 1649: diecimila firme per la petizione sui diritti delle donne (proposta da Elizabeth Lilburne e Katherine Chidley)[22]	Settembre 1791: *Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne* (Olympe de Gouges)
Oliver Cromwell	Generale de La Fayette
Esecuzione di Carlo I Stuart (30 gennaio 1649)	Esecuzione di Luigi XVI (21 gennaio 1793)
Fuga di Giacomo II (21 e 28 dicembre 1688)	Fuga di Varennes (20-21 giugno 1791)
Convention Parliament (gennaio 1689)	Sospensione del re dalle sue funzioni (21 giugno 1791)
Bill of Rights (23 febbraio 1689)	*Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* (26 agosto 1789)
Act of Recognition (1690): la pretesa al trono viene decisa dal Parlamento	…
Act of Settlement (giugno 1701)	…

[20] Approvata dalla Camera dei Comuni su proposta di John Pym con 159 voti favorevoli e 148 contrari; cfr. J.P. Cooper, *La caduta della monarchia Stuart*, tr. it. di C. Capra, in *Storia del mondo moderno*. IV. *La decadenza della Spagna e la Guerra dei trent'anni (1610-1648/59)*, Milano, Garzanti, 1971 (Cambridge University Press, 1970), 670.

[21] Le Diciannove Proposizioni modificano la prerogativa reale: consiglieri reali e giudici devono avere l'approvazione del Parlamento, il Parlamento sovrintende all'educazione dei prìncipi reali e approva i matrimoni reali, ha il controllo dell'esercito; cfr. M. Kishlansky, *L'età degli Stuart. L'Inghilterra dal 1603 al 1714*, cit., 199-200.

[22] Dopo l'arresto del leader livellatore John Lilburne, la moglie Elizabeth presentò una petizione al Parlamento per la liberazione del marito; criticata aspramente per aver svolto un'attività inadatta al sesso femminile, presentò a Westminster una nuova petizione supportata da diecimila firme di donne e redatta da Katherine Chidley: «Forse noi non condividiamo con gli uomini di questa nazione l'interesse per le libertà e le garanzie contenute nella Petizione dei Diritti? E forse la nostra vita, le nostre membra, le nostre libertà e i nostri averi devono esserci sottratti in misura maggiore che agli uomini, solo per il doveroso corso della legge?» (cit. da M. Kishlansky, *L'età degli Stuart. L'Inghilterra dal 1603 al 1714*, cit., 250-251).

Regency Act (1706)	Decreto sulla Reggenza
Declaratory Act (18 marzo 1766)	Art. III (T. III, Ch. II. Sect. Ière, constitution 3 settembre 1791

Una prima volta la crisi era precipitata quando il Parlamento, il 23 novembre 1641, aveva discusso la *Great Remontrance* proposta dal puritano John Pym e dai suoi amici. Al re Carlo I che dal 1625, per sedici anni, aveva fatto a meno di convocare il Parlamento, si contestò una prassi di governo arbitraria e filo-papista[23]. La successiva guerra civile, esplosa nel 1642 dopo la condanna a morte per alto tradimento di Lord Strafford[24], avrebbe poi avuto come epilogo sanguinoso il processo celebrato a carico di re Carlo II, giustiziato a sua volta nel 1649: sinistro ammonimento continuamente evocato nella Francia proto-rivoluzionaria della Monarchia costituzionale, rivolto alle attente orecchie di Luigi XVI nel corso della lunga crisi istituzionale apertasi nel giugno dell'Ottantanove e destinata a chiudersi trentotto mesi più tardi, il 10 agosto 1792.

A una trentina d'anni di distanza dalla Restaurazione del 1660, nel 1688, i vertici notabilari del grande Regno insulare avevano visto riesplodere la crisi, quando si era paventata una restaurazione papista promossa da re Giacomo II in persona. Tale restaurazione non solo avrebbe messo fine all'esperienza autocefala della Chiesa d'Inghilterra (di cui era capo lo stesso re), ma avrebbe anche prodotto un rafforzamento dei poteri della Corona a scapito del Parlamento: lo suggeriva il regista occulto della svolta assolutista, il re di Francia Luigi XIV, prodottosi in un ruolo che nella crisi francese del 1789-92 sarebbe stato impersonato – secondo la vulgata dell'estremismo dell'epoca – dall'imperatore Leopoldo (fratello della regina Maria Antonietta).

Ma quando a Londra nel tardo inverno 1688 i nodi vengono al pettine, il Parlamento non c'è più, dato che il re lo ha sciolto per neutralizzare un pericoloso interlocutore e potenziale avversario istituzionale; visto poi che convocarlo spetta al sovrano, la crisi appare priva di sbocchi legali. Posto che il re è parte attiva e preminente della complessa svolta assolutista in atto (patrocinata, come si è detto, da Luigi XIV), malgrado Giacomo II finga di voler indire l'elezione della Camera dei Comuni in vista di una imminente riunione di un nuovo Parlamento, appare in quel momento estremamente improbabile l'emanazione di un decreto reale per la convocazione del Parlamento. Questo, in considerazione del fatto che le Camere, una volta in sessione, avrebbero potuto risolvere il conflitto politico con una decisione dirimente, assunta a danno della dinastia Stuart. Come ha scritto lo storico George Macaulay Trevelyan: «La principale questione in gioco nel 1688 era questa: deve il re sottostare alla legge oppure la legge al re? L'interesse del Parlamento coincideva con quello della legge, perché senza dubbio il

[23] Cfr. C. Russell, *The Crisis of Parliaments. English History 1509-1660*, Oxford, Oxford University Press, 1971, tr. it. di P. Caleffi: *Alle origini dell'Inghilterra moderna. La crisi dei Parlamenti 1509-1660*, Bologna, il Mulino, 1988, 504.

[24] Thomas Wentworth (1593-1641), Lord presidente del *Council of the North* dal 1628, poi Lord Luogotenente dell'Irlanda e, successivamente, principale collaboratore di Carlo I Stuart viene sottoposto a *impeachment* per alto tradimento, arrestato e poi giustiziato il 12 maggio 1641 con procedura straordinaria (*Bill of Attainder*) per ordine del Parlamento.

Parlamento poteva alterare la legge. Ne conseguiva che se la legge, sovrastando all'autorità regia, restava però alterabile dal Parlamento, il Parlamento doveva avere il potere supremo»[25].

Ad ogni buon conto, Giacomo II si appresta ad abbandonare il Regno per raggiungere l'alleato Luigi XIV; ma, al momento della sua prima fuga da Londra, il 21 dicembre 1688, in preda a un inutile impulso puerile preferisce gettare il sigillo reale nel Tamigi per rendere impossibile una legittima convocazione del Parlamento[26], di cui paventa l'ingombrante presenza.

A partire da quell'atto, irriflesso e inconsulto, l'Inghilterra è giuridicamente senza governo; eppure, la crisi non è priva di sbocchi. Il principe Wilhelm di Orange-Nassau, *Staatholder* delle Province unite dei Paesi Bassi (cugino del re d'Inghilterra e suo genero quale marito della principessa Mary, erede al trono) è già a Londra alla testa di un corpo di spedizione olandese, ma non ha intenzione di approfittare della *vacatio imperii* per salire sul trono con atto unilaterale e illegittimo[27]. Per tanto, su suggerimento di anziani parlamentari, convoca un *Convention Parliament* – noi oggi diremmo un Parlamento costituente – che inizia i suoi lavori il nuovo anno con il compito di dirimere una questione costituzionalmente intricatissima, quasi priva di sbocchi. In virtù di tali premesse, la maggioranza della Camera dei Comuni, il 28 gennaio 1689 dichiara il trono vacante, visto che: «Giacomo II, avendo tentato di sovvertire la Costituzione di questo regno, infrangendo il contratto originario fra monarchia e popolo, e avendo per consiglio di gesuiti e di altre persone malvagie violato le leggi fondamentali, ed essendosi allontanato da questo regno, ha abdicato al governo, per cui il trono è vacante»[28].

Tuttavia, la Camera dei Lords avrebbe preferito un riferimento alla mera abdicazione di re Giacomo, suscettiva di aprire la strada alla regolare successione dinastica a favore della figlia Mary: «Per mettere Guglielmo e Maria sul trono con un Atto del Parlamento, era necessario dichiarare il trono vacante. Ma i Lord *tories*, capeggiati da Danby, avversarono questa vacanza … Giacché essi comprendevano che, una volta ammesso che il trono a un dato momento poteva essere vacante, la concezione del diritto divino ereditario era distrutta: se il potere regio veniva da Dio, qualcuno doveva sempre esserne investito senza bisogno di Parlamento o di Convenzione. … L'opinione di Danby era perciò che Giacomo con la sua fuga aveva "abdicato" al governo, e che bisognava

---

[25] G. Macaulay Trevelyan, *The English Revolution*, London, (s. i. e.), 1938, tr. it. di C. Pavese: *La rivoluzione inglese del 1688-89. Origini della democrazia parlamentare*, Milano, Il Saggiatore, 1976 (Einaudi, 1945), 130.

[26] Dato che per fabbricare un nuovo sigillo di Stato ci voleva il permesso del re e che senza sigillo diveniva impossibile convocare un nuovo Parlamento, Giacomo II pensava di aver ipotecato la crisi a proprio favore; cfr. E.S. De Beer, *La rivoluzione inglese*, tr. it. di C. Capra, in *Storia del mondo moderno*. VI. *L'ascesa della Gran Bretagna e della Russia (1688-1713/1725)*, Milano, Garzanti, 1971 (Cambridge University Press, 1970), 245.

[27] Cfr. M. Kishlansky, *L'età degli Stuart. L'Inghilterra dal 1603 al 1714*, cit., 361-362.

[28] Cit. in E.S. De Beer, *La rivoluzione inglese*, cit., 247.

quindi ritenere che sua figlia Maria gli era immediatamente succeduta per il suo personale diritto ereditario … »[29].

Vincendo le perplessità della Camera dei Lords[30] viene così aperta la successione congiunta alla figlia del re, Mary Stuart, e al marito Wilhelm (d'ora in poi identificato come William nel contesto inglese) principe di Orange-Nassau, *Staatholder* delle Province unite dei Paesi Bassi, attribuendo loro unitariamente la Corona con atto del 12 febbraio 1689. Il riferimento al trono «vacante», consente di superare il principio ereditario dinastico[31], sancendo come principio costituzionale quello della supremazia parlamentare nel regolare la successione al trono.

Mary e William sono entrambi re d'Inghilterra ma, non avendo eredi diretti, il Parlamento, con l'*Act of Settlement* del 24 giugno 1701[32], regola la complessa questione delineando uno scenario successorio protestante[33] a più livelli che avrà modo di svilupparsi nell'arco dei primi tre lustri del XVIII secolo: William *and* Mary (sul trono dal 1689) > regina Anna (sorella della regina Mary, sul trono dal 1702) > Sofia Elettrice di Hannover[34] (nipote di Giacomo I Stuart, premorta alla regina Anna) > Georg Ludwig von Brunswick-Lüneburg Elettore di Hannover (sul trono dal 1714). Per di più, approvando nel 1689 il *Bill of Rights* – «Atto che dichiara diritti e libertà dei sudditi e stabilisce la successione della Corona» – e statuendo che questa legge fondamentale dovrà essere giurata dai re inglesi, il Parlamento istituisce un argine giuridico (di cui si proclama custode) al pieno dispiegarsi della prerogativa regia:

« … Pertanto i detti Lords spirituali e temporali e i Comuni, ora riuniti in forza delle loro lettere ed elezioni, costituendo nel loro insieme la rappresentanza piena e libera di questa nazione, ed analizzando i mezzi migliori per raggiungere lo scopo detto, in primo luogo (come hanno fatto sempre, in casi analoghi, i loro antenati) per assicurare i loro antichi diritti e libertà dichiarano:

1. Che è illegale il preteso potere di sospendere le leggi o l'esecuzione delle leggi, per autorità regia, senza il consenso del Parlamento;

2. Che è illegale il preteso potere di dispensare dalle leggi o dalle esecuzione delle leggi per autorità regia, così come è stato usurpato ed esercitato in passato;

---

[29] G. Macaulay Trevelyan, *La rivoluzione inglese del 1688-89. Origini della democrazia parlamentare*, cit., 114-15.

[30] Cfr. E.S. De Beer, *La rivoluzione inglese*, cit., 247-48.

[31] G. Macaulay Trevelyan, *La rivoluzione inglese del 1688-89. Origini della democrazia parlamentare*, cit., 116.

[32] Cfr. D. Ogg, *L'ascesa della Gran Bretagna*, tr. it. di C. Capra, in *Storia del mondo moderno*. VI. *L'ascesa della Gran Bretagna e della Russia (1688-1713/1725)*, cit., 320.

[33] Dopo lo scisma religioso promosso da Enrico VIII Tudor, il re, quale capo della Chiesa d'Inghilterra, non può che appartenere alla confessione riformata; di qui la grave crisi politica aperta dalla sconsiderata apertura "papista" di Giacomo II Stuart che lo priva del trono per Atto del Parlamento.

[34] La principessa Sofia (1630-1714) era figlia dell'Elettore Palatino Federico V e di Elisabetta Stuart, a sua volta figlia di Giacomo I Stuart, re d'Inghilterra e di Scozia. Alla sua morte, nel maggio 1714, le subentra nella linea di successione il figlio Giorgio; cfr. M. Kishlansky, *L'età degli Stuart. L'Inghilterra dal 1603 al 1714*, cit., 427.

3-7 (*omissis*);

8. Che le elezioni dei membri del Parlamento devono essere libere;

9. Che la libertà di parola, di discussione o di procedura in Parlamento non può essere posta sotto accusa o in discussione in nessuna corte od altro luogo che non sia il Parlamento;

10-12 (*omissis*);

13. E, da ultimo, che, per rimediare a tutti i torti, e per la correzione, il rafforzamento, la difesa delle leggi, dovrà essere riunito spesso il Parlamento»[35].

Dichiarando unilateralmente il trono vacante – malgrado la dubbia posizione giuridica di re Giacomo – e stabilendo i due passaggi successivi della Corona a beneficio della regina Anna e dell'Elettrice di Hannover, il Parlamento d'Inghilterra fissa un fondamentale precedente a vantaggio della propria supremazia costituzionale. In tal modo, interrompendo consuetudini europee plurisecolari sull'automatismo della successione al trono di padre in figlio, l'accessione alla Corona diventa di competenza parlamentare: la Costituente francese se ne sarebbe ricordata nel luglio-agosto 1791, dopo la fuga dei Reali a Varennes, dettando le disposizioni costituzionali relative alla decadenza automatica dal trono, anch'esse negatorie di una millenaria tradizione successoria.

L'ingarbugliata successione Stuart-Orange (William and Mary) > Anna Stuart > Sofia di Hannover è stata disposta con Atto del Parlamento, cioè con legge, ma chi potrebbe sostenere che a disporre del trono è una legge astratta e non una disposizione del Parlamento estremamente concreta? L'*Act of Settlement* del 1701 mette a disposizione del Parlamento il trono inglese e, come è stato scritto, a partire da questo momento l'origine della sovranità monarchica cessa di essere divina per dimostrarsi molto terrena[36].

A distanza di una settantina di anni un nuovo provvedimento, il *Declaratory Act* del 18 marzo 1766, sottolinea ancora una volta la supremazia del Parlamento nel sistema dei poteri pubblici; ma solo un anno prima sul punto si era pronunciato William Blackstone, offrendo basi teoriche alla dottrina dell'assolutismo parlamentare:

«Il potere giuridico del Parlamento, dice sir Edward Coke, è così superiore ed assoluto che non può essere limitato da alcuno e per nessuna ragione … È un'autorità sovrana e incontrollabile … Può modificare la Costituzione del Regno e dei Parlamenti stessi e anche crearne una nuova … Ciò che fa il Parlamento non può essere annullato da nessuna autorità sulla terra»[37].

Il *Declaratory Act* viene emanato nel contesto della crisi americana, che ha incrinato le buone relazioni tra il governo di Londra e le sue Colonie; come è noto, si tratta degli

---

[35] Cit. in E. Rotelli, *Le Costituzioni di democrazia. Testi 1689-1850*, Bologna, il Mulino, 2008, 147-148.

[36] Cfr. N. Davies, *The Isles. A History*, London, Macmillan, 1999, tr. it. di Agrati, Coldagelli, Lagomarsino, Magini, Mazza, Sammartino, *Isole. Storia dell'Inghilterra, della Scozia, del Galles e dell'Irlanda*, Milano, Bruno Mondadori, 2004, 504.

[37] W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, London, 1765-69, in particolare Libro I, cap. I, cit. in R.R. Palmer, *The Age of the Democratic Revolution*, Princeton, Princeton University Press, 1959, tr it. di A. Castelnuovo Tedesco, *L'era delle rivoluzioni democratiche*, Milano, Rizzoli, 1971, 161.

strascichi della Guerra dei Sette Anni (1755-63). Durante quella guerra, nelle tredici capitali coloniali i Legislativi locali hanno supportato lo sforzo bellico della Corona di San Giacomo, allestendo un dispositivo militare autonomo che, sgravando l'esercito regolare del controllo della frontiera franco-indiana, ha reso possibile al generale James Wolfe[38] la conquista britannica del Québec francese.

Terminata la guerra, ai fini di risanamento del bilancio, il Parlamento britannico modifica unilateralmente il sistema tributario – ritenendo di poterlo fare, data la sua posizione di supremazia nel sistema di poteri pubblici – imponendo nel 1765 lo *Stamp Act*. Come è noto l'imposta sul bollo scatena un putiferio nelle Colonie dove le locali Assemblee elettive impediscono che entri in vigore, mettendo il governo nelle condizioni di doverla revocare l'anno successivo. Non senza aver prima votato una legge sulla supremazia parlamentare, il *Declaratory Act*. Si tratta di un atto legislativo mediante il quale – pur facendo in concreto un passo in dietro in direzione delle richieste americane – il Parlamento britannico ribadisce la propria prerogativa di poter regolare per via legislativa le materie in conflitto, come si evince dalla lettura di questo brano-chiave: « … sia in effetti dichiarato dall'eccellentissima maestà del Re, con il parere ed il consenso dei Lords Spirituali e Temporali e dei Comuni qui adunati in Parlamento, e per l'autorità dei medesimi, che le dette colonie e piantagioni d'America sono state, sono e di diritto devono essere, soggette alla Corona imperiale ed al Parlamento della Gran Bretagna e dipendenti da essi; e che la Maestà del Re, con e per il parere ed il consenso dei Lords Spirituali e Temporali e dei Comuni della Gran Bretagna adunati in Parlamento, ebbe, ha e di diritto deve avere, pieno potere ed autorità di emanare leggi e statuti di sufficiente forza e validità da vincolare in ogni qualsivoglia caso le colonie ed il popolo d'America, sudditi della Corona di Gran Bretagna»[39].

Ma come definire il *Declaratory Act* del 18 marzo 1766? Alla stregua di una clausola generale che stabilisce la supremazia legislativa britannica per la regolamentazione della vita economica e istituzionale dell'America coloniale inglese, oppure come un documento legislativo che sancisce la supremazia del Parlamento di Westminster nel regolare il conflitto politico tra madre-patria e colonie?

Respinto in entrambe le accezioni dai *leaders* politici dell'America inglese, il *Declaratory Act* finirà paradossalmente per essere assorbito dai Congressi provinciali che, in se-

---

[38] Il maggior generale James Wolfe morì sul campo il 12 settembre 1759, vincendo nella battaglia della piana di Abraham le forze avversarie comandate dal marchese di Montcalm, ponendo così le premesse per lo sgombero definitivo del Nordamerica da parte francese; sull'argomento è di lettura interessantissima il saggio di S. Schama, *The Many Deaths of General Wolfe*, in *Dead Certainties*: *Unwarranted Speculations*, London, Granta Books, 1991, tr. it. di P. Mazzarelli: *Le molte morti del generale Wolfe. Due casi di ambiguità storica*, Milano, Mondadori, 1992.

[39] *Legge istituita allo scopo di rafforzare il vincolo di dipendenza dei domini di Sua Maestà in America dalla Corona e dal Parlamento della Gran Bretagna*, in A. Aquarone, G. Negri, C. Stella (cur.), *La formazione degli Stati Uniti d'America. Documenti. I (1606-1776)*, Pisa, Nistri-Lischi, 1961, 264; per un giudizio generale su questo importante testo legislativo, v. anche J.C. Miller, *Origins of the American Revolution*, Boston, Little, Brown and Company, 1943, tr. it. di S. Spagnolo: *Origini della Rivoluzione Americana*, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1965, 262, 266, 405, 445, 702.

de costituente, rivendicheranno il pieno diritto di mettere per iscritto il nuovo organigramma repubblicano dei poteri pubblici; e, successivamente, dai Legislativi statali "costituiti", in virtù della supremazia legislativa sancita dalle nuove Costituzioni scritte americane. Si tratta di Carte costituzionali improntate alla tradizione britannica nella misura del possibile; ma esse vengono redatte per iscritto in forma solenne proprio per delineare sin nei dettagli funzioni, prerogative, limiti degli istituendi poteri costituiti dei tredici Stati nord-americani indipendenti.

(Parte II) – È passato mezzo secolo dalla pubblicazione del volume di Robert Palmer consacrato alle Rivoluzioni democratiche del XVIII secolo[40], ma non si può certo sostenere che il suo esempio abbia fatto scuola, incoraggiando una mèsse di studi in materia, dato che i contributi rilevanti non appaiono particolarmente numerosi. A venticinque anni dalla stampa di *The Age of the Democratic Revolution*, lo storico italiano Franco Venturi ha consacrato alla libertà americana un importante e densissimo capitolo di uno dei suoi volumi sul *Settecento riformatore*[41]. Infine, una decina d'anni più tardi, si registra sull'argomento la comparsa di un accurato studio dello storico francese Denis Lacorne[42], conosciuto dagli specialisti di area francofona.

Facile, allora, desumerne che l'esame dell'interazione costituzionale tra Stati Uniti d'America e Francia, al di là dei convegni celebrativi, non appaia meritevole di particolare attenzione dottrinaria e storiografica, anche se un controllo più mirato consente di imbattersi in qualche pubblicazione collettanea morta anzitempo, perché affidata a introvabili *Actes des Colloques*[43].

Il tempo ha dunque operato il miracolo di coprire con una spessa coltre di oblio quello che duecentotrentacinque anni or sono era stato uno degli argomenti più intriganti del grande dibattito riformatore europeo, coinvolgendo sovrani illuminati come Caterina II di Russia animatrice della Lega dei Neutri durante la Guerra d'Indipendenza – obiettivamente in funzione anti-britannica – statisti come Anne-Robert Turgot, Charles Gravier de Vergennes e Jacques Necker, intellettuali come Denis Diderot, Gabriel Bonnot de Mably o Gaetano Filangieri.

Ma, all'epoca, la crisi americana non ha interessato solo sovrani, statisti o *philosophes*, divenendo ben presto "oggetto del desiderio" di quell'intellettuale collettivo a cui da almeno un paio di secoli diamo il nome di opinione pubblica[44]. È così che in Francia

---

[40] R.R. Palmer, *L'era delle rivoluzioni democratiche*, cit.

[41] F. Venturi, *Settecento riformatore*. IV. *La caduta dell'Antico Regime (1776-1789). 1. I grandi stati dell'Occidente*, Torino, Einaudi, 1984, n. 1, 106.

[42] D. Lacorne, *L'invention de la République. Le modèle américain*, Paris, Hachette, 1991.

[43] V. *La Révolution Américaine et l'Europe*, Actes du Colloque de Toulouse-Paris 21-25 février 1978, Paris, Éditions du C.N.R.S., 1979; G. Bodinier et alii, *La France de la Révolution et les États-Unis d'Amérique*, Paris, Masson, 1995; R. Martucci (cur.), *Révolution & Constitution aux Etats-Unis et en Europe*, Macerata, Laboratorio di Storia costituzionale "A. Barnave", 1995.

[44] Sul peso dell'opinione pubblica nella Francia del XVIII secolo, rinvio a R. Martucci, *Opinion frondeuse, opinion éclairée, opinion publique nella Francia di Antico regime*, in *Giornale di Storia costituzionale*, n. 6/II semestre 2003, 97-128.

per circa diciotto anni, tra il 1774 e il 1792, l'*opinion éclairée* diviene preda di una diffusa "americanomanìa" attestata dalle fonti più varie, non senza eccessi, su cui si è esercitato il facile sarcasmo di osservatori disincantati come Sebastien Mercier[45]. Il mercato editoriale francese è stato letteralmente inondato dalle traduzioni integrali di testi costituzionali statunitensi, nonché dei principali scritti appartenenti a pieno titolo al dibattito costituente di quella che era stata l'America inglese[46].

1. – Dal 1776 al 1795 sulle due sponde dell'Atlantico il fervore costituente è al diapason. I primi undici anni sono completamente americani, anche se, a dire il vero, si dovrebbe dire statunitensi, vista la coesistenza nel continente di differenti sovranità: quella britannica nel Canada ancóra francofono, quella spagnola in Messico e Florida, infine quella francese nell'ampio bacino del Mississippi fino alla Nouvelle-Orléans. Tuttavia, le fonti dell'epoca accreditano l'uso dell'aggettivo «americano»: basti solo pensare all'alluvione di titoli sul tema dell'*Amérique indépendante*[47] o ai *noms de plume* del genere *Cultivateur américain*[48].

Tornando alla redazione delle Costituzioni scritte, si comincia con la Virginia del

---

[45] Cfr. L.S. Mercier, *Tableau de Paris*, à Amsterdam, M. DCC. LXXXIII, t. III, CIX. *Parures*, 451, a proposito delle bizzarrie dei creatori di moda, giunti ad immaginare «chapeaux *à la Boston, à la Philadelphie*».

[46] Sul punto rinvio a R. Martucci, *La Rivoluzione dei due Mondi. Dal Settantasei virginiano all'Ottantanove francese*, in *I Viaggi di Erodoto*, 1992, n. 16, 115-143; Idem, *Mattoni e modelli. A proposito della libertà costituzionale americana e dell'opinione pubblica francese tra le due Rivoluzioni (1776-1792)*, in *Itinerari di ricerca storica*, XX-XXI – 2006-2007 (Galatina, Congedo Editore, 2008), 483-522.

[47] Questo il titolo unitario scelto dal deputato Desmeuniers, autorevole membro del *Comité de Constitution* dal 15 settembre 1789 fino al termine della sessione, nel ripubblicare i saggi già èditi da Panckoucke nella *Méthodique* dal 1784 al 1788; J.-N. Desmeuniers, *L'Amérique indépendante, ou les différentes constitutions des treize provinces qui se sont érigées en républiques sous le nom d'Etats-Unis de l'Amérique. Avec un précis de l'histoire de chaque province, & des remarques sur les Constitutions, la population, les finances & l'état dans lequel les provinces se trouvent actuellement. Par M. Démeunier, avocat & censeur royal, auteur de la partie économie politique de l'Encyclopédie méthodique,* A Gand, chez P.F. De Gœsin, Imprimeur-libraire, rue Hauteporte, 1790-91, tomes 3 in-8. A proposito degli articoli "americani" della *Méthodique*, rinvio a R. Martucci, *L'archétype américain. Les articles "américains" de Jean-Nicolas Desmeuniers et le droit public moderne*, in C. Blanckaert, M. Porret (cur.), *L'*Encyclopédie méthodique *(1782-1832): des Lumières au positivisme*, Genève, Droz, 2005, 241-264.

[48] Si definisce così l'uomo dalle molte identità, il militare e diplomatico francese Michel-Guillaume-Jean de Crèvecœur (1735-1813), noto anche come Hector Saint-John de Crèvecœur e, negli Stati Uniti (dove ha fama di padre della letteratura americana), come J. Hector St. John: *Lettres d'un Cultivateur américain depuis l'année 1770, jusqu'à 1781*, II, Paris, Cuchet, 1784; l'edizione originale dell'opera era stata pubblicata due anni prima a Londra in lingua inglese: *Letters from an American farmer, describing certain provincial situations, manners and customs not generally known and conveying some idea of the late and present interior circumstances of the British colonies in North-America, written for the information of a friend in England*, London, T. Davies, 1782, 318.

1776 per approdare alla Convenzione federale di Philadelphia[49] nel 1787, dove muoiono gli ormai inutili Articoli di Confederazione – l'accordo internazionale sottoscritto dai tredici Stati nord-americani per gestire la Guerra d'Indipendenza – e nasce l'America federale grazie alla Costituzione approvata allora e tuttora vigente.

La Francia inizia a prendere nelle proprie mani il testimone americano sin da quando la sua *opinion éclairée* impazzisce per le novità costituzionali dando vita a quella straordinaria avventura culturale data dalle infinite traduzioni di tutto ciò che proviene d'Oltreatlantico. Questo gioco di rimandi culturali consente di acclimatare immediatamente sulle rive della Senna il nuovo lessico del diritto pubblico a base rappresentativa, le procedure elettorali e assembleari, la grammatica istituzionale che consentirà di ripensare in chiave rappresentativa le istituzioni del Regno. La famosa coppia antinòmica "costituente/costituito" – che una poco fondata tradizione incoraggiata dall'Abate in persona attribuirà a Emmanuel Siéyès – in realtà, attraverso la mediazione culturale degli scritti di Filippo Mazzei (amico personale di Thomas Jefferson), ci viene direttamente dagli Stati Uniti.

Ne verrà fuori un fecondo Laboratorio istituzionale che saprà coinvolgere le migliori intelligenze politiche del momento. Basti pensare a tre nomi di futuri protagonisti della Rivoluzione, per tacere di altri: il marchese Condorcet (con la moglie Sophie de Grouchy), il duca Louis-Alexandre de La Rochefoucauld e l'enciclopedista Jean-Nicolas Desmeuniers. Sconosciuti oggi al grande pubblico, gli ultimi due siederanno entrambi alla Costituente, membri influenti di importantissimi Comitati legislativi.

Se l'alluvione costituente americana con le sue quattordici Costituzioni ci viene direttamente dalla natura federale del nuovo soggetto istituzionale che, di conseguenza, avrà bisogno di tredici Costituzioni statali alle quali aggiungere un Atto federale – quello sottoscritto a Philadelphia nel 1787 – dalla Francia ci aspetteremmo un orizzonte diverso. Vale a dire, una sola Costituzione scritta, una volta che il *côté* riformatore della sua classe dirigente ha deciso di incamminarsi per la "via costituzionale americana". S'impone invece immediatamente il principio della supremazia del Legislativo ancorata alla secolare tradizione inglese che aveva prodotto la teoria della sovranità legislativa. Transitata nell'immediato in Virginia e negli altri Stati che si erano dati Costituzioni scritte nel 1776-77, tale supremazia o sovranità aveva già caratterizzato dalla metà del XVIII secolo la prassi delle Assemblee coloniali dell'America inglese, prevaricando largamente le prerogative dei Governatori inviati da Londra[50].

Così, sulla base di una sotterranea contestazione condotta dall'Assemblea Nazionale Legislativa nei confronti dell'operato dell'Assemblea Costituente, si fa saltare la distin-

---

[49] Si tratta della Convenzione inter-statale riunitasi dal 25 maggio al 17 settembre 1787 nella *Independence Hall* di Philadelphia, formata da 55 delegati eletti da dodici Stati (il Rhode Island rifiutò la partecipazione) con il compito di emendare gli Articoli di Confederazione. Va ricordato che la Convenzione preferì redigere una vera Costituzione che istituisse nuovi poteri federali e ne disciplinasse il funzionamento.

[50] Lo sostiene G.S. Wood, *The Creation of the American Republic, 1776-1787*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1969; ho utilizzato la traduzione francese di F. Delastre, *La création de la République américaine 1776-1787*, introduction de C. Lefort, Paris, Éditions Belin, 1991, 191.

zione costituente/costituito[51] che avrebbe potuto stabilizzare il sistema rappresentativo, ma viene di fatto respinta in nome del principio di derivazione britannica della supremazia del potere legislativo. Poi, una volta eliminata la Costituzione del 3 settembre 1791 grazie al «coup d' État populaire»[52] del 10 agosto 1792, si dà vita a quel valzer costituzionale evocato dal politologo Duverger[53]. Sul palcoscenico francese i protagonisti appaiono in preda a una inarrestabile ossessione costituente[54], consegnando allo Stato francese prima monarchico e poi repubblicano cinque differenti testi costituzionali, ugualmente cadùchi, nel volgere di un breve quadriennio.

---

[51] Fin dal 9 gennaio 1790 il giornalista Elysée Loustallot, in quel momento portavoce dei radicali parigini, ridimensiona l'antinomìa costituente/costituito: «Ces parties de la constitution et la distinction entre la pouvoir constituant et le pouvoir législatif, paroîtront avant peu de temps des absurdités insoutenables … », in *Révolutions de Paris, dédiées à la Nation et au District des Petits-Augustins*, Seconde année de la Liberté Françoise, n. 27, Détails du 9 au 16 Janvier 1790, 23.

[52] Secondo la nota, ma non condivisibile, definizione di Alphonse Aulard, *Histoire politique de la Révolution Française. Origines et développement de la Démocratie et de la République (1789-1804)*, cit., 224.

[53] M. Duverger, *Les constitutions de la France*, Paris, PUF, 1991 (1944), tr. it. di G.P. O' Connor: *Le Costituzioni della Francia*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1984, 45 ss.; la metafora è stata ripresa anche da P. Gueniffey, *Le nombre et la raison. La Révolution française et les élections*, Paris, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences sociales, 1993, 273 ss.

[54] Rinvio a R. Martucci, *L'ossessione costituente. Forma di governo e Costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, il Mulino, 2001, libro che può considerarsi messa a punto finale di saggi pubblicati nei dodici anni precedenti: 1) *La Costituente attraverso le fonti. La creatività legislativa dell'Ottantanove*, in *I Viaggi di Erodoto*, 1989, n. 9, 92-110; 2) *1789/1793: dalle garanzie giuridiche alla supremazia del politico. Sulla Rivoluzione Francese e le sue dinamiche istituzionali,* in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, a. XX, n. 2, dicembre 1990, 311-365; 3) *Gli orfani del Novantatré. A proposito della Convenzione, del suo quadro costituzionale, e del peso dei "miti" nella storia del diritto pubblico: osservazioni sulle Déclarations montagnarde e sulla Costituzione francese del giugno 1793*, in L. Carlassare (cur.), *Il diritto costituzionale italiano e la Rivoluzione francese: dal primo insegnamento in Italia (Ferrara 2 maggio 1797) alla Costituzione repubblicana*, Padova, CEDAM, 1991, 110-135; 4) *Proprietari o contribuenti? Diritti politici, elettorato attivo ed eleggibilità nel dibattito istituzionale francese da Necker a Mounier*, in *Storia del diritto e teoria politica*, Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, 1989/II, Milano, Giuffrè, 1991, 679-842; 5) *La repubblica dei Foglianti. Dal re d'Antico regime al primo funzionario dello Stato,* in *Storia Amministrazione Costituzione*, Annale ISAP 1/1993, 62-106; 6) *La «Costituzione» delle municipalità: anarchia amministrativa e pedagogia costituente*, in *Storia Amministrazione Costituzione*, Annale ISAP 2/1994, 29-53; 7) *Barnave alla Costituente*, in A. Barnave, *Potere costituente e revisione costituzionale*, Manduria, Piero Lacaita Editore, 1996, 25-38; 8) *El modelo del Noventa y uno. A proposito del intento francés de transición pacifica del Antiguo al Nuevo Régimen constitucional (1789-1791)*, in J.M. Portillo Valdés e J.M. Iñurritegui (cur.), *Constitucion en España. Origenes y destinos*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1998, 61-77; 9) *La constitución inencontrable. Conflicto politico y estabilización en Francia durante la transición de la Monarquía a la República (1789-1799)*, in *Fundamentos. Cuadernos monográficos de teoría del Estado, Derecho público e Historia constitucional*, 2000, n. 2, 165-271.

Delineato così il quadro generale di riferimento passiamo a un esame ravvicinato del calendario costituzionale delle vicende statunitensi e francesi, tenendo ben presente che gli Stati Uniti approderanno in tempi rapidi alla stabilità dei poteri costituiti, mentre la Francia vivrà un periodo di instabilità istituzionale di lunga durata, destinato a terminare non con la nascita della Terza Repubblica nel 1875, ma bensì con la proclamazione della Quinta Repubblica nel 1958.

2. – Le analogie tra Stati Uniti d'America e Francia rivoluzionaria sono evidenti e riguardano punti fondamentali; tali analogie sono riscontrabili tra le Costituzioni dei singoli Stati federati nord-americani e le tre Costituzioni adottate in Francia negli anni 1791, 1793 e 1795. Viceversa, è praticamente ignorata la Costituzione federale del 1787 quale potente fattore di stabilizzazione delle istituzioni statunitensi, malgrado nel termidoriano anno III vi sia chi proponga di mutuarne l'istituto della presidenza federale[55].

Entrando nei dettagli comuni alle due sponde dell'Atlantico, va rilevato che, innanzi tutto, la struttura dei poteri pubblici supremi, individuati tassativamente (Legislativo, Esecutivo, Giudiziario), è determinata da un documento scritto denominato Costituzione.

In secondo luogo, il documento "Costituzione" viene adottato con procedura solenne – in modo da distinguerlo dagli atti di legislazione ordinaria – da un organo legislativo straordinario, appositamente investito dal corpo elettorale. Inoltre, la legittimazione popolare dei poteri pubblici "costituiti" è affidata a consultazioni elettorali biennali previste in modo automatico dalla Costituzione, senza che al vertice esecutivo sia riconosciuto (come, al contrario, accadeva in Gran Bretagna) alcun potere di scioglimento ordinario o anticipato[56].

Sia le Costituzioni statali nord-americane che le prime due Costituzioni francesi (1791, 1793), non osservando il principio della pari ordinazione (o equivalenza) dei supremi poteri pubblici, sbilanciano le competenze a danno dell'Esecutivo, sancendo la supremazia del potere legislativo o, detto altrimenti, la sovranità legislativa. A tal proposito, lo storico Gordon Wood ha evidenziato che i Governatori insediati nelle capitali coloniali dopo il 1775 sono la pallida immagine dei loro predecessori investiti dall'autorità regia[57].

Infine, la Costituzione francese del 3 settembre 1791, su suggerimento avanzato da Thomas Jefferson nell'agosto-settembre 1789 – ce lo ricorda lo statista virginiano nel

---

[55] Cfr. C.-F.-A. de Lezay-Marnézia, *Qu'est-ce que la constitution de '93?*, Paris, chez Migneret, Imprimeur; Maret, Libraire, an III (1795). Sequestrato dalla polizia, l'opuscolo venne ripubblicato con il titolo *Considérations sur les états de Massachuset et de Pensylvanie, ou Parallèle de deux constitutions, dont l'une est fondée sur la division, et l'autre sur l'unité de la législation*, Paris, chez Migneret, 1795; dello stesso autore *Qu'est-ce que la constitution de 1795?*, Paris, chez Migneret, Imprimeur, an III (1795).

[56] V., *infra*, l'eccezione rappresentata dal Massachusetts.

[57] Cfr. G.S. Wood, *La création de la République américaine 1776-1787*, cit., 174.

suo diario[58] – mutua dalla Costituzione[59] federale statunitense del 1787 il principio del vèto sospensivo a favore del capo dello Stato (che, a sua volta, mutua l'analogo potere riconosciuto al Governatore dalla Costituzione del Massachusetts nel 1780). Ma non ci inganni il richiamo ai poteri del presidente degli Stati Uniti, percepito alla fine del XVIII secolo come un principe senza scettro, pallida immagine di un altro sovrano dimidiato quale era allora lo *Staatholder* delle Province Unite dei Paesi Bassi.

Va, per altro, ricordato che il concreto esercizio di tale potere di vèto[60], nel corso del 1792, avrebbe precipitato la crisi istituzionale favorendo lo sbocco insurrezionale del 10 agosto 1792 che metterà fine all'esperienza della Monarchia costituzionale, spingendo la Francia in direzione di una crisi al buio dalla gestione praticamente impossibile.

3. – La prima e più significativa differenza riguarda la classe dirigente dei due Paesi: stabile, autorevole, consapevole delle proprie responsabilità di fronte alle aspettative dei popoli delle Colonie, nell'America inglese; continuamente delegittimata dal suo interno in Francia, dilaniata da lotte intestine tanto più incomprensibili e immotivate in quanto esplose tra *leaders* molto spesso appartenenti alla medesima *côterie* politica[61].

Negli Stati Uniti la classe dirigente coloniale che ha guidato le tredici Colonie nel corso delle pericolose prove della lunga guerra franco-indiana (la Guerra dei Sette anni europea), domina anche la lunga controversia giuridica apertasi nel 1764 e chiusa nel 1776 con la Dichiarazione d'Indipendenza. La stessa classe dirigente, rinnovata continuamente per ragioni anagrafiche, guida nelle rispettive Assemblee legislative statali il

---

[58] Cfr. M. Barbato, *Thomas Jefferson o della felicità. Autobiografia di Thomas Jefferson*, Palermo, Sellerio, 1999, *passim*.

[59] Costituzione degli Stati Uniti d'America (17 settembre 1787), art. I, Sezione VII, paragrafi 2, 3; il vèto presidenziale può essere superato se le due Camere riapprovano il testo legislativo con una maggioranza di due terzi dei loro membri, deputati e senatori; in questo saggio utilizzo l'edizione critica (testo inglese e traduzione italiana a fronte) curata da G. Sacerdoti Mariani, A. Reposo, M. Patrono, *Guida alla Costituzione degli Stati Uniti d'America. Duecento anni di storia, lingua e diritto*, Firenze, Sansoni Editore, 1991; v. anche E. Rotelli, *Le Costituzioni di democrazia. Testi 1689-1850*, cit., 197-206.

[60] Agli inizi del 1792 Luigi XVI oppone il vèto ai decreti che introducono la pena di morte contro gli emigrati e l'obbligo del giuramento civico ai preti *insermentés* (che non avevano, a suo tempo, giurato la *Constitution civile du Clergé*): questo primo esercizio del potere di vèto provoca solo una violenta campagna di stampa. Poi, il 27 maggio 1792 l'Assemblea Legislativa vota un decreto che condanna alla deportazione senza processo i preti refrattari e il successivo 8 giugno ordina la formazione vicino Parigi di un campo di ventimila guardie nazionali dipartimentali: il nuovo vèto opposto dal re e il successivo licenziamento del Ministero girondino, sostituito da un Ministero fogliante il 12 giugno 1792, precipitano la crisi.

[61] Sviluppo questa mia ipotesi interpretativa in diversi miei lavori: *La constitución inencontrable. Conflicto político y estabilización en Francia durante la transición de la Monarquía a la República (1789-1799)*, cit.; *L'ossessione costituente. Forma di governo e Costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, cit., 47-100; *Il "blocco costituzionale". Come si arrivò alla Costituzione francese del 3 settembre 1791*, in *Giornale di Storia costituzionale*, 2006, n. 12, 77-90.

processo di redazione delle Costituzioni degli Stati; a partire dalla fine degli anni Settanta prenderà coscienza dei difetti arrecati dalla supremazia del Legislativo sull'Esecutivo riguardo al funzionamento dei poteri pubblici, imponendo poi a Philadelphia nel 1787 la soluzione federale basata sulla *balance of powers*.

In Francia, solo all'Assemblea Costituente ritroviamo una situazione vagamente assimilabile a quella americana, almeno tra i deputati del Terzo Stato e i deputati patrioti nobili ed ecclesiastici. Consultando l'elenco degli oltre milleduecento deputati francesi possiamo renderci conto del fatto che nell'Ottantanove la classe dirigente è in diretta continuità con quella che ha illustrato il Regno nel corso del XVIII secolo: infatti, nei tre Ordini presenti agli Stati Generali tricamerali ritroviamo ben rappresentata la crema dell'intellettualità, già coinvolta nei tentativi riformatori di Turgot e Necker nell'ultimo quindecennio; presente, inoltre, nel dibattito culturale tardo-enciclopedista[62]. È questa classe dirigente a gestire la transizione dall'Antico Regime di tipo amministrativo-assolutista al Nuovo Regime a base rappresentativa.

Ma già alla Legislativa, in sessione dal 1 ottobre 1791, per irresponsabile impulso di Jacques-Pierre Brissot e del gruppo dirigente girondino si sviluppa una lotta senza tregua all'interno della Sinistra di governo, la cui posta è il monopolio del potere politico. Il conflitto politico Gironda/Foglianti del 1791-92 si trasforma in vero e proprio saturnismo[63] alla Convenzione Nazionale, in sessione dal 21 settembre 1792 al 26 ottobre 1795, quando diventa incontrollabile l'auto-eliminazione fisica della *élite* al potere. Qui la Gironda si scontra con la Montagna (dopo aver cogestito il processo al re), subendo una disfatta completa; poi la Montagna vittoriosa si auto-epura e, forte del controllo del *Comité de Salut Public*, procede al suo interno alla "pulizia politica" e alla eliminazione fisica di Dantonisti ed *Hebértistes*. Protagonisti spregiudicati di questa lotta a coltello che non risparmierà padri della patria, accademici e *philosophes*, saranno schiere insaziabili di *homines novi* – valga per tutti il riferimento a Jacques-Pierre Brissot e Camille Desmoulins – che inaugureranno a danno degli avversari interni il disinvolto sistema dell'epurazione politica, basata su processi capitali costruiti con false imputazioni. Fino all'esito finale che non sarà dato dall'ennesima e inapplicanda Costituzione ma da una severa dittatura militare che, con il generale Bonaparte e i suoi satelliti, vestirà panni consolari e imperiali.

La seconda grande differenza è data dal fatto che negli Stati Uniti ormai separati dalla Gran Bretagna occorre trovare un succedaneo repubblicano a re Giorgio III, operazione che riesce con la "invenzione" della presidenza federale immaginata su misura per il generale Washington (e poi miracolosamente adattatasi alla personalità dei suoi successori). Mentre, invece, in Francia i Costituenti devono fare i conti con una presenza e-

---

[62] Mi riferisco alla *Encyclopédie Méthodique* èdita da Charles-Joseph Panckoucke; cfr. R. Martucci, *La* Méthodique *di Panckoucke e il suo dizionario di* Économie Politique & Diplomatique*,* in *Storia del pensiero economico*, 2001, n. 41, 3-21; Idem, *Les articles "américains" de Jean-Nicolas Desmeuniers et le droit public moderne,* cit.

[63] Mi rifaccio al *leader* girondino Pierre-Victurnien Vergniaud che, tradotto davanti al *Tribunal criminel extraordinaire*, disse: «Citoyens il est à craindre que la Révolution, comme Saturne, ne dévore successivement tous ses enfants et n'engendre enfin le despotisme avec les calamités qui l'accompagnent».

stremamente ingombrante, quella del loro re, di cui non sapranno fare a meno neppure dopo la fuga di Varennes del 20-21 giugno 1791.

Il grande Stato transalpino ha al vertice il re di Francia e di Navarra, inizialmente alla guida di un processo riformatore che gli sfugge rapidamente di mano, dato che lo sviluppo della crisi istituzionale ha posto l'Assemblea Costituente in una posizione di irrinunciabile supremazia. Luigi XVI convoca a malincuore gli Stati Generali, oscilla nella fiducia data e poi ritirata a Necker, è sempre più ostile nei confronti del processo di trasformazione rappresentativa del Regno, come ricorda nella Protesta olografa del 20 giugno 1791 che apre l'episodio di divorzio costituzionale tra re ed Assemblea Costituente, noto come «fuga di Varennes».

La terza differenza, rilevantissima, non è stata mai presa in considerazione in sede storiografica: mentre negli Stati Uniti le Costituzioni statali sono concepite come altrettanti codici costituzionali vincolanti e la stessa Costituzione federale del 1787, grazie alla clausola di supremazia, appare blindata nei confronti degli ordinamenti statali e della stessa legislazione congressuale, in Francia, a partire dallo strappo girondino dell'estate 1792, la Costituzione viene declassata da norma giuridica fondamentale a mera dichiarazione politica non cogente, potenzialmente migliorabile grazie alla sua sostituzione con una Carta politicamente più avanzata (e d'impianto più razionale, almeno agli occhi di Condorcet, principale autore dello sfortunato progetto 15 febbraio 1793).

(Parte III) – Riepiloghiamo rapidamente gli eventi. Dopo un decennio di schermaglie giuridiche e atti di disobbedienza più o meno civile tra Colonie e madre-patria, nel settembre 1774 non si riunisce a Philadelphia un Parlamento nord-americano, bensì il primo Congresso Continentale, un nome che èvoca una istanza diplomatica semipermanente tra Potenze sovrane. Il Congresso è formato da delegati designati con procedura di secondo grado dai Legislativi delle tredici Colonie ed è investito del còmpito di ottenere dal re Giorgio III l'abrogazione di tutti i provvedimenti adottati dal Parlamento e dal governo inglese a partire dal 1763. In quella sede, nell'ottobre 1774, viene approvato un documento (detto «Associazione continentale») di organizzazione del boicottaggio del commercio con la madre-patria[64]; inoltre, al fine di accertarsi della effettività delle misure di boicottaggio, si provvede alla istituzione di locali Comitati di ispezione «incaricati di sottoporre a frequenti verifiche i libri mastri dei mercanti»[65]: come è stato scritto, essi costituiscono i «primi strumenti esecutivi alle dipendenze del Congresso»[66].

Nei primi mesi del 1775 Comitati d'ispezione, *Councils of Safety* (o *Committees of Safety*, denominazione che ritroveremo nella Francia del 1793-95) e Assemblee legislative coloniali (legalmente in carica) coordinano le azioni di protesta, provvedendo all'armamento delle milizie provinciali nelle singole Colonie (milizie che avevano già dato buona prova nel corso della guerra franco-indiana), poi utilizzate negli scontri di

---

[64] Cfr. J.C. Miller, *Origini della Rivoluzione Americana*, cit., 602-606.

[65] Ivi, 608.

[66] Cfr. G. Abbattista, *La rivoluzione americana*, Roma-Bari, Laterza, 1998, 58.

Concord, Lexington (19 aprile 1775)[67] e Bunker Hill (17 giugno 1775)[68], verificatisi quando formalmente i *leaders* nord-americani stanno ancora cercando di raggiungere un compromesso politico con la madre-patria.

Il 10 maggio 1775[69] si riunisce a Philadelphia il secondo Congresso Continentale – sempre espresso dai Legislativi coloniali, che designano dei delegati con procedura elettorale di secondo grado – Congresso che, nel corso della crisi d'Indipendenza, avrebbe assunto lo *status* di governo provvisorio continentale[70], a causa anche dello sgretolamento dei governi coloniali britannici sostituiti dall'autorità militare. Il 15 maggio, una risoluzione del Congresso pone le Colonie in stato di difesa e un mese dopo viene deliberata la nomina di George Washington a generale e comandante in capo dell'esercito continentale di imminente formazione[71], non senza aver autorizzato l'emissione di cartamoneta per finanziare una guerra ormai certa.

Nel corso del mese di maggio il Congresso provinciale del Massachusetts (che il 23 aprile 1775 ha già mobilitato 13600 miliziani) chiede istruzioni al Congresso Continentale riguardo all'organizzazione di un governo civile: riceve la risposta di ripristinare la vecchia Carta regia del 1691 – a suo tempo base del «Sacro esperimento» puritano[72] – risposta che, a sua volta, costituisce un precedente per le altre Colonie. Nell'autunno 1775 New Hampshire, South Carolina e Virginia, dopo analoga richiesta, sono invitate a darsi governi regolari[73].

1. – Quando lo sviluppo degli avvenimenti militari e politici chiarisce che la rottura definitiva con la Gran Bretagna è ormai inevitabile, nell'imminenza di una formale Dichiarazione d'Indipendenza (richiesta dalle Potenze-amiche Francia e Spagna[74]), su

---

[67] Uscite dalla città di Boston alla ricerca di munizioni da sequestrare e con l'ordine di arresto per i *leaders* patrioti John Adams e John Hancock, le truppe inglesi vennero fronteggiate nelle due cittadine di Lexington e Concord dalla milizia locale e disturbate nella fase di rientro alla base con tattiche guerrigliere, cfr. J.C. Miller, *Origini della Rivoluzione Americana*, cit., 637-639.

[68] Dato che le milizie coloniali comandate dal colonnello William Prescott avevano occupato le posizioni collinari di Breed's Hill che dominavano il porto di Boston, il generale britannico Howe dette l'ordine di attaccarle prima che venissero fortificate con delle ridotte munite di artiglierie: la vittoria arrise ai regolari ma fu ottenuta a così caro prezzo (40% di effettivi rimasti sul campo) da rivelarsi una specie di "vittoria di Pirro"; la vicenda fu poi nota come "battaglia di Bunker Hill" dal nome di un tale George Bunker che nella seconda metà del XVII secolo era divenuto proprietario dei terreni dove avvenne lo scontro, cfr. J.C. Miller, *Origini della Rivoluzione Americana*, cit., 642-643.

[69] Quello stesso giorno un reparto americano comandato da Etha Allen e Benedict Arnold si impadronisce di Fort Ticonderoga, nei pressi di New York.

[70] In tal senso G. Abbattista, *La rivoluzione americana*, cit., 63-64.

[71] Cfr. John C. Miller, *Origini della Rivoluzione Americana*, cit., 652.

[72] Sul quale si veda T. Bonazzi, *Il sacro esperimento. Teologia e politica nell'America puritana*, Bologna, il Mulino, 1970.

[73] Cfr. G.S. Wood, *La création de la République américaine 1776-1787*, cit., 168.

[74] Fino a quando gli insorti americani erano solo dei ribelli in armi, suscettivi di essere passati per le armi come rei di tradimento, le Monarchie europee interessate a una politica anti-britannica non avevano

pressione dei *Whigs* radicali il 10 maggio 1776 il Congresso invita le Colonie, in procinto di divenire Stati, a dotarsi di nuovi governi; una successiva risoluzione del 15 maggio pone sotto l'autorità degli abitanti delle Colonie tutti i poteri di governo[75].

Undici sono gli Stati della neonata Confederazione a darsi Costituzioni scritte, preferendo due di essi – Connecticut e Rhode Island – mantenere le vecchie Carte coloniali ritenute sostanzialmente repubblicane, limitandosi a ritocchi marginali. Otto Stati approvano le Costituzioni nel corso del 1776; quattro di essi ancor prima che il Congresso Continentale provveda a dichiarare l'indipendenza degli Stati Uniti: sono New Hampshire (5 gennaio), South Carolina (26 marzo), Virginia (29 giugno) e New Jersey (2 luglio); seguono a ruota Delaware (10 settembre), Pennsylvania (28 settembre, dopo quattro mesi di dibattito), Maryland (11 novembre) e North Carolina (18 dicembre). Nel 1777 Georgia (febbraio) e New York (20 aprile). Buon ultimo, a tre anni dall'Indipendenza, il Massachusetts (2 marzo 1780). L'efficiente servizio postale messo in piedi già diversi anni prima della guerra, e di cui Benjamin Franklin era stato massimo dirigente, favorisce un intenso scambio di lettere e documenti fra le tredici capitali; va da sé che le Costituzioni di alcuni Stati battistrada possano aver funzionato da modello.

La febbre costituente (sintomo, non dimentichiamolo, del cattivo funzionamento delle istituzioni adottate) provoca una seconda ondata costituzionale sotto forma di revisione integrale in cinque Stati: South Carolina (19 marzo 1778), New Hampshire (2 giugno 1784), Georgia (1789, adeguamento della Costituzione statale a quella federale), Pennsylvania (2 settembre 1790), Delaware (12 giugno 1792); il Vermont viene ammesso nell'Unione come quattordicesimo Stato nel 1791) e l'inquieta Georgia, a ventidue anni dall'Indipendenza e a nove anni di distanza dalla seconda revisione costituzionale opera un'ulteriore revisione nel 1798.

1.1. – Il panorama riguardante il legame federativo si presenta più tranquillo; tale legame viene sancito da due soli documenti: a) gli *Articles of Confederation and Perpetual Union* del 15 novembre 1777, b) la Costituzione federale del 1787. Gli *Articles of Confederation and Perpetual Union* vengono ratificati dagli Stati entro il marzo 1781; l'accordo entra in crisi immediatamente dopo la ratifica, infatti il legame federativo tra gli Stati appare ai contemporanei molto debole, senza che un centro istituzionale più forte del presidente del Congresso possa moderare le rivalità interstatali nord-americane. La svolta è rappresentata dall'approvazione della Costituzione federale del 1787 che applica il principio della divisione dei poteri a una entità complessa, introducendo una *balance of powers* articolata su due livelli (Federazione/Stati e vertice federale tripartito: presidente, Congresso, Corte Suprema).

Infatti, la quadratura del cerchio è data proprio dall'esito felice del bilanciamento di poteri al vertice dell'Unione nord-americana: 1) al presidente degli Stati Uniti (eletto

---

la possibilità di aiutare militarmente il Congresso, salvo ricorrere al contrabbando di guerra, come fece la Francia con la intermediazione dell'uomo d'affari Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (destinato a fama immortale quale autore del *Mariage de Figaro*).

[75] Cfr. G.S. Wood, *La création de la République américaine 1776-1787*, cit., 169-170.

per quattro anni) sono attribuiti i poteri che in Gran Bretagna competono a due distinte figure istituzionali – il re e il Primo Lord del Tesoro (o Primo ministro) – ritornando apparentemente indietro di un secolo, quando re William di Orange-Nassau presiedeva il Gabinetto, senza però attribuire al nuovo monarca elettivo il potere di scioglimento, ordinario o anticipato, delle Camere: gli viene invece conferito un potere di vèto sospensivo sui progetti di legge del Congresso, superabile da un nuovo voto dei due terzi di deputati e senatori (disposizione desunta dalla Costituzione del Massachusetts varata nel 1780); 2) il Congresso bicamerale si rinnova automaticamente, secondo modalità previste dalla Costituzione, senza che sia previsto alcun intervento del presidente degli Stati Uniti; inoltre, il Senato federale è connotato da una composizione paritetica tra gli Stati, con due senatori per Stato senza tener conto delle differenze di popolazione, mentre la rappresentanza alla Camera tiene conto della popolazione degli Stati; 3) una Corte Suprema – formata da giudici nominati a vita dal presidente degli Stati Uniti con l'assenso del Senato – costituisce il vertice giudiziario federale; l'elasticità delle disposizioni costituzionali e l'evoluzione complessiva dell'ordinamento giuridico contribuiranno al rafforzamento di quest'organo di garanzia d'importanza crescente (soprattutto dopo la guerra tra gli Stati del 1861-65).

2. – Come si è già detto, le risoluzioni del Congresso Continentale del 10 e 15 maggio 1776 invitano le Colonie a troncare i legami con l'ordinamento britannico, stabilendo dei «governments based on the authority of the People».

Eredi in-sedicesimo del Parlamento britannico, quasi tutti i Legislativi statali chiamati a redigere le nuove Costituzioni nord-americane attribuiscono alle Camere la preminenza nel nuovo ordine di poteri repubblicani, facendo propria la teoria della sovranità legislativa. Senza entrare nei dettagli di un intenso processo costituente che, in alcuni casi, produrrà più Carte fondamentali per uno stesso Stato – emblematico il caso della Georgia che ne adotta tre in ventun'anni – soffermeremo la nostra attenzione solo sulle Costituzioni di quattro paradigmatici Stati della Confederazione.

Tre di essi, Virginia, Pennsylvania e Massachusetts premettono al testo una *Declaration of Rights* adottata in via preliminare e poi incorporata nella stessa Costituzione a cui dètta princìpi in ordine ai diritti fondamentali e all'assetto dei poteri pubblici; due tra le quattro Costituzioni prese in esame – la Costituzione dello Stato di New York e quella del Massachusetts – sono a base nettamente censitaria, nel tentativo di sterilizzare l'insostenibile pressione popolare che, nel corso della guerra, arriva a tenere sotto scacco tutti i governi costituiti.

Le quattro Costituzioni non sono state scelte a caso: 1) *Declaration* e Costituzione della Virginia hanno influenzato la Francia costituente del 1789-91, avendo adottato il principio dell'assoluta supremazia del Legislativo; 2) alcuni elementi della Costituzione di Pennsylvania li ritroviamo nel progetto Condorcet 15 febbraio 1793 (si pensi alla macchinosità del rinnovo del *Council* che ritroveremo nel *Conseil Exécutif de la République* o alla *Censure du peuple*); 3) New York come Stato più tiepido nei confronti dell'Indipendenza e della successiva ratifica del progetto di Costituzione federale del 1787; 4) il Massachusetts, anche per il prestigio europeo dei suoi estensori (in particolare, Samuel e John Adams), ma soprattutto perché, in assoluta contro-tendenza rispetto

al contesto considerato (su cui grava l'ipoteca radicale del Settantasei), la Costituzione del Massachusetts dà vita a un Esecutivo forte, dotato del potere di proroga e scioglimento delle Camere. Questa svolta giunge dopo che per cinque anni, a partire dal 1775, gli eredi dei Puritani hanno fatto a meno di un Governatore, lasciando che fosse il Consiglio a fungere da Esecutivo, come, del resto, aveva fatto anche il New Hampshire[76].

L'eccezione esecutiva del Massachusetts appare degna di nota, dato che gli altri dodici Stati hanno fatto del Governatore elettivo un principe senza scettro – un semplice «amministratore» come scrive Thomas Jefferson – controllabilissimo dai Legislativi d'investitura popolare, ma del tutto incapace di provvedere tempestivamente alle necessità della guerra in corso. Questo suo ruolo dimidiato, esplicito nelle pagine di Jefferson (penso al suo progetto di Costituzione per la Virginia), lo connota nelle Costituzioni di tutti gli Stati che lo pongono sotto l'ispezione immediata delle Camere e dei suoi stessi consiglieri: lo storico Gordon Wood ricorre significativamente alla immagine fortemente impregnata di valori sessisti della «émasculation du pouvoir des gouverneurs»[77]. Basti pensare che, a grandi linee, il Governatore è escluso dalla funzione legislativa, dal diritto di pace e guerra, dal potere di nomina agli impieghi statali[78].

2.1. – La *Provincial Convention* della Virginia si riunisce a Williamsburgh dal 6 maggio al 5 luglio 1776. Il 12 giugno la Convenzione approva le sedici *sections* del *Bill* o *Declaration of Rights*, un testo che – lo hanno sottolineato Jellinek e Palmer – ha funzionato da schema per la *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* del 1789 francese, ma con una radicalità interna che nel testo virginiano fa già presagire il Novantatré francese. Si pensi alla sez. 3, dove la Convenzione di Williamsburgh assegna al governo il compito di garantire sicurezza e felicità al popolo, e, in caso di inadempienza, alla maggioranza della comunità è riconosciuto il potere di cambiare la forma di governo nel modo che riterrà opportuno.

Tra i princìpi fondamentali troviamo quello di uguaglianza (sez. 1), la legittimazione popolare del potere (sez. 2), il divieto di privilegi (sez. 4), la divisione dei poteri pubblici – Legislativo, Esecutivo e Giudiziario – l'adozione del principio *whig* della rotazione[79] dei mandati dei titolari tramite «frequent, certain and regular elections» (sez. 5), un suffragio maschile esteso[80] (sez. 6), il divieto di sospensione delle leggi (sez. 7), garanzie di

---

[76] Ivi, 171.

[77] Ivi, 187.

[78] Ivi, 174-175.

[79] In una società di deferenza, quale era indubbiamente quella coloniale, imporre il principio di rotazione costituiva l'unico incentivo alla mobilità; si consideri che in tali società poteva essere considerato a dir poco disonorevole non riconfermare qualcuno, già titolare di una carica elettiva: è questa la condivisibile tesi di G.S. Wood, *La création de la République américaine 1776-1787*, cit., 178.

[80] Intorno al 1780 il diritto di voto spetta a circa un quarto dei maschi liberi ultraventunenni, cfr. Robert R. Palmer, *L'era delle rivoluzioni democratiche*, cit., 260; va poi ricordato che in Virginia vigeva la schiavitù che concerneva decine di migliaia di africani dei due sessi emancipati solo dopo la Guerra civile, alla fine del 1865.

Habeas Corpus e processo dinanzi a una giuria penale (sez. 8), divieto di cauzioni eccessive e di irrogare pene inusuali o crudeli (sez. 9), il divieto di *warrants* a carattere generico per la perquisizione di luoghi (sez. 10), la giuria civile per le controversie relative alla proprietà (sez. 11), le libertà di stampa (sez. 12) e di religione (sez. 16).

La Costituzione della Virginia è preceduta da un lungo Preambolo di natura politico-forense, dedicato alle malefatte di re Giorgio III (che anticipa passaggi della futura Dichiarazione d'Indipendenza); seguono diciannove lunghe proposizioni non numerate ma aventi carattere prescrittivo-organizzatorio, disciplinanti la forma di governo e che, per comodità di citazione, indicheremo in progressione con numeri romani.

La forma di governo del *Commonwealth* della Virginia è repubblicana e improntata al principio della divisione dei poteri (prop. I). Il potere legislativo è attribuito all'Assemblea generale della Virginia formata da due Camere elette con criteri diversi (II): la *House of Delegates* (II) e il Senato (III); a ognuna di esse è attribuito il potere di regolare la procedura interna, indire le relative elezioni (IV), aggiornarne i lavori (VII).

Il Governatore dello Stato viene eletto annualmente[81] dalle Camere a scrutinio segreto; se rinnovato, il suo mandato non può superare il triennio[82]; per potersi ricandidare deve lasciar passare un quadriennio d'intervallo (VI); la Costituzione proibisce al Governatore di prorogare o sciogliere le Camere (VII). Nell'esercizio delle sue funzioni il Governatore è assistito da un Consiglio privato o di Stato (*Privy Council or Council of State*) formato da otto consiglieri eletti dalle Camere e rinnovati parzialmente su base annua nella misura di un quarto (VIII), il cui parere è obbligatorio per esercitare il potere esecutivo (VI).

L'amministrazione della giustizia è affidata a giudici di vario ordine e grado eletti con il voto congiunto delle due Camere e nominati a vita dal Governatore con la formula «continue in office during good behaviour»; in caso di morte, incapacità o dimissioni provvede il Governatore «with the advice of the Privy Council» alle nomine suppletive provvisorie che devono essere confermate o respinte dalle Camere (XII). Una procedura speciale, l'*impeachment*[83], può essere attivata dalla *House of Delegates* a carico del Governatore appena uscito di carica o di altre persone incriminate per malversazione (XIV).

2.2. – La *General Convention* della Pennsylvania si riunisce a Philadelphia dal 15 luglio al 28 settembre 1776. La Costituzione dello Stato incorpora in un solo documento un lungo Preambolo seguìto da due capitoli: la *Declaration of the Rights of the Inhabithants of the Commonwealth or State of Pennsylvania* e il *Plan or Frame of Government*.

---

[81] Quasi tutti gli Stati, con l'eccezione di Delaware, New York e South Carolina, adottano un mandato annuale.

[82] Precauzioni analoghe sono prese da: Pennsylvania, Delaware, Maryland, North Carolina, South Carolina e Georgia.

[83] G.S. Wood, *La création de la République américaine 1776-1787*, cit., 180, ricorda che Thomas Jefferson non poté mai rassegnarsi all'esistenza di giurisdizioni d'eccezione per imputazioni politiche.

I sedici articoli della *Declaration of the Rights* sanciscono l'uguaglianza degli esseri umani e il riconoscimento di un gruppo di diritti fondamentali – «have certain natural, inherent and inalienable rights» – quali vita, libertà, proprietà, felicità e sicurezza (I), rinforzati da un suffragio esteso a tutti i maschi liberi (VII) e dal riconoscimento delle libertà di parola e stampa (XII), del diritto di impartire istruzioni ai propri rappresentanti, dei diritti di riunione, petizione e rimostranza (XVI); una piena libertà di religione (II); il principio dell'autogoverno popolare (III) e della stretta subordinazione del personale governativo e legislativo al controllo popolare (IV), rinforzato dalla previsione di «certain and regular elections» (VI); il diritto del popolo a cambiare la forma di governo quando lo riterrà opportuno (V); solide garanzie di *Habeas Corpus* e processi penali celebrati dinanzi a una imparziale giuria (IX) accompagnate dal divieto di emanare *warrants* a carattere generico (X) attribuzione alla giuria delle controversie relative alle proprietà (XI).

Il secondo capitolo sulla forma di governo, improntata alla divisione dei poteri pubblici su base monocamerale – caratteristica comune anche alla Costituzione della Georgia – consta di quarantasette dettagliatissime e lunghe sezioni.

Il potere legislativo supremo è attribuito a una *House of Representatives* (sez. 1, 2), il potere esecutivo supremo a un presidente e ad un *Council* (sez. 1, 3), Corti di giustizia sono stabilite a Philadelphia e nelle contee dello Stato (sez. 4).

Il diritto di voto è attribuito agli uomini liberi, contribuenti e ultraventunenni, residenti nel territorio dello Stato da almeno un anno (sez. 6), il voto è segreto e la sua compravendita comporta la perdita dei diritti politici (sez. 32); per i primi due turni elettorali del 1777 e del 1778 la città di Philadelphia e ogni contea dello Stato eleggono sei deputati ciascuna; nel frattempo, un censimento da ripetere ogni sette anni consentirà una più equa ripartizione della rappresentanza (sez. 17).

La Camera – che assume la denominazione ufficiale di *General Assembly of the Representatives of the Freemen of Pennsylvania* (sez. 9) – dura in carica un anno (sez. 9), i deputati non possono ricoprire il mandato per più di quattro anni su sette (sez. 8) e prestano un duplice giuramento – civico e religioso le cui formule sono inserite nella sezione – prima di esercitare le funzioni legislative (sez. 10); i dibattiti della *General Assembly of the Representatives* sono pubblici (sez. 13) e verbalizzati (sez. 14); la *General Assembly* ha, inoltre, il potere di esercitare il diritto di grazia o mitigazione delle pene in caso di *impeachment* (sez. 20).

Il *Supreme Executive Council of the State* è formato da dodici consiglieri e viene eletto a suffragio universale maschile (ma il termine verrà coniato oltre mezzo secolo più tardi) in collegi uninominali formati dalla città di Philadelphia e dalle undici contee dello Stato; i collegi elettorali sono divisi in tre gruppi: il primo elegge consiglieri dal mandato triennale, il secondo biennale e il terzo annuale, in modo da avere un organismo collegiale rinnovato periodicamente e che, al tempo stesso non rinunci all'esperienza di consiglieri rodati.

Presidente[84] e vice-presidente sono eletti annualmente dal voto riunito della *General Assembly of the Representatives* e del *Council* (sez. 19). Presidente e *Council*, pur funzionando da capo dello Stato collegiale curando i rapporti con gli altri Stati ed esercitando il diritto di grazia per i reati minori, non hanno solo competenze esecutive: a) nominano a tutte le cariche dello Stato (giudiziarie e amministrative) qualora non siano espressamente riservate alla *House of Representatives* o al popolo; b) funzionano da organo di giustizia politica (con l'assistenza e il parere dei giudici della Corte Suprema statale) nei casi di *impeachment* (sez. 20) e, su azione promossa dalla *General Assembly of the Representatives*, giudicano i pubblici funzionari incriminati per malversazione (sez. 22); c) hanno il còmpito di dare esecuzione alle deliberazioni della Camera; d) se la Camera non è in sessione il *Council* può convocarla anticipatamente (rispetto al calendario fissato dalla stessa Camera). Il presidente ha il comando delle truppe dello Stato, ma può esercitare effettivamente questa funzione solo su espressa autorizzazione del *Council*. Nei verbali del *Council* è ammessa la registrazione delle opinioni motivate dissenzienti dei consiglieri (sez. 20).

Come disposizione di chiusura del sistema, la sezione 47 stabilisce che, a partire dal 1783, ogni sette anni le città e contee dello Stato eleggeranno un organismo di controllo, ribattezzato con lessico antico-romano *Council of Censors* (istituto adottato con modifiche anche dalla Costituzione del Vermont, nel 1777), con il còmpito di accertare: a) se sia il caso di convocare una Convenzione costituzionale entro il biennio successivo, al fine di emendare o modificare la Costituzione, b) se nel settennio precedente sia stata violata la Costituzione, c) se Legislativo ed Esecutivo abbiano esercitato le proprie funzioni, oppure se abbiano prevaricato i diritti del popolo, d) la regolarità del carico fiscale, e) l'utilizzo dei fondi pubblici, f) la regolare esecuzione delle leggi. In carica per un anno, il *Council of Censors* potrà raccomandare alla *General Assembly of the Representatives* l'abrogazione delle leggi incostituzionali, convocare persone e acquisire tutta la documentazione statale, emettere censure pubbliche e perseguire i crimini di Stato. Va ricordato che a quest'istituto si ispira la macchinosa *Censure du Peuple* prevista dal progetto Condorcet.

La complessa macchina attivata dalla Costituzione del 1776, esasperatamente monocamerale e collegiale, non ha dato probabilmente i risultati sperati, tanto da giustificare a quattordici anni di distanza una completa revisione costituzionale.

2.3. – La *Constitutional Convention* dello Stato di New York inizia le riunioni il 9 luglio 1776 a White Plains e le termina a Kingston il 20 aprile 1777, lunghezza dei tempi d'approvazione e spostamenti fisici dovuti entrambi alla guerra; il testo finale è dovuto all'apporto di John Jay (allora trentenne e, dieci anni più tardi tra gli autori dei *Federalist Papers*), Robert R. Livingston (allora ventinovenne) e Gouverneur Morris (allora ventiquattrenne e futuro inviato straordinario nella Parigi rivoluzionaria).

La Costituzione è di tipo censitario, attribuendo essa i diritti politici a proprietari e grandi affittuari, con restrizioni particolari relative all'elettorato attivo per il Senato e la

[84] Altri tre Stati preferiscono abolire la figura del Governatore, sostituendolo con un presidente: Delaware, New Hampshire e South Carolina.

carica di Governatore dello Stato. Lo storico statunitense Gordon Wood ricorda che era tale il terrore dell'*élite* di veder monopolizzata la Convenzione statale da delegati troppo democratici, da indurre alcuni elementi della *gentry* a rifiutare la nomina al Congresso Continentale per poter sorvegliare da vicino l'attività costituente[85].

Un fluviale Preambolo precede il testo costituzionale che consta di quarantadue lunghi articoli indicati con numeri romani. L'autorità emana dal popolo (I); il *Supreme Legislative Power* è ripartito tra due Camere (II) denominate rispettivamente *Assembly of the State of New York* (70 deputati, IV) e *Senate of the State of New York* (24 senatori, X), eletto dai soli *freeholders* (proprietari terrieri) con rendite di cento sterline e formato da *freeholders* (X) con mandato quadriennale e rinnovo frazionato annuo di un quarto dei senatori (XI); una volta terminata la Guerra d'Indipendenza, deputati e senatori saranno eletti a scrutinio segreto e non più *viva voce* (VI); il suffragio è maschile su duplice base censitaria[86], salvo due eccezioni congiunturali[87], con l'obbligo di una residenza di sei mesi prima del voto (VII), prima di esercitare questo diritto è necessario prestare giuramento di fedeltà allo Stato: dal giuramento sono eccettuati i cittadini quaccheri (VIII).

Per evitare che le Camere adottino leggi incostituzionali o contrarie al bene pubblico è insediato un Consiglio di revisione – «a Council to revise all Bills about to be passed into Laws by the Legislature» – formato dal Governatore in carica, dal Cancelliere e dai giudici della Corte Suprema statale, dotato di vèto sospensivo «redouté et désiré à la fois»[88] (da esercitare entro dieci giorni dalla trasmissione del progetto di legge) superabile da un voto iterato delle Camere che raggiunga un *quorum* di due terzi dei rispettivi componenti (III).

Il *Supreme Executive Power* è conferito a un Governatore eletto per tre anni dai *freeholders* in possesso dei requisiti per l'elezione dei senatori (XVII); al Governatore è attribuito il comando della milizia e delle forze navali dello Stato, gli è riconosciuto il diritto di grazia per i crimini minori e di sospensione della pena per sessanta giorni nei casi di tradimento e omicidio (in attesa che si pronuncino le Camere), proroga i lavori delle Camere o le convoca anticipatamente (XVIII), informa le Camere circa la propria attività, pregandole di prendere in considerazione determinate materie di sua scelta, veglia all'esecuzione delle leggi, mantiene i rapporti con il Congresso Continentale e con gli altri Stati (XIX).

Il corpo elettorale provvede alla nomina di un *Lieutenant-governor* che presiede il Senato e sostituisce il Governatore, fino alla naturale scadenza del triennio, in caso di qualunque impedimento (XX); qualora scatti la supplenza, il Senato provvede interi-

---

[85] Cfr. G.S. Wood, *La création de la République américaine 1776-1787*, cit., 499.

[86] Proprietari di beni immobili del valore di venti sterline o affittuari di fondi rustici del valore di quaranta scellini hanno diritto di voto per l'elezione dell'*Assembly of the State* (art. VII); per l'elezione del Senato il diritto di voto è attribuito ai proprietari di beni immobili del valore di cento sterline (art. X).

[87] Sono eccettuati dal requisito censitario gli uomini liberi di Albany e New York, ivi residenti prima del 14 ottobre 1775: esclusione in quel momento inoperante, dato che si trattava di territori sottoposti ad occupazione militare britannica.

[88] Cfr. G.S. Wood, *La création de la République américaine 1776-1787*, cit., 500.

nalmente ad eleggere un suo presidente *pro tempore* che, a sua volta, è chiamato a sostituire il *Lieutenant-governor* in caso d'impedimento (XXI).

A tutti gli incarichi per i quali la Costituzione non disponga diversamente, provvede una commissione di senatori designati dall'altra Camera (*Assembly of the State*) e presieduta dal Governatore (XXIII): si tratta del *Council for the Appointment*, a detta di Gordon Wood un espediente senza precedenti per sottrarre il potere di nomina all'intervento immediato della Camera bassa[89]. In caso di *impeachment* viene insediata una Corte speciale, un collegio misto formato dai senatori dello Stato, dal Cancelliere e dai giudici della Corte Suprema statale, riuniti sotto la presidenza del presidente del Senato (XXXII); l'iniziativa dello *impeachment* è adottata dalla *Assembly of the State* con un *quorum* di due terzi dei deputati presenti (XXXIII).

2.4. – Quella del Massachusetts è considerata una delle più importanti Costituzioni dell'epoca e ad essa hanno guardato con interesse molti legislatori dell'ultimo scorcio del XVIII secolo per la sapienza dimostrata dai suoi redattori nel recuperare «le bon dosage du régime mixte»[90]. Essa chiude con quattro anni di ritardo il primo ciclo costituente degli Stati e tiene conto in qualche misura delle critiche al modo in cui la forma di governo repubblicana era stata letta dalle Convenzioni del 1776 (Virginia e Pennsylvania in primo luogo).

Due gli elementi su cui vale la pena di richiamare l'attenzione: 1) scompare il principio della rotazione delle cariche pubbliche, uno dei dogmi del Settantasei viene ora considerato fattore di instabilità[91]; 2) il potere di elezione del Governatore viene attribuito al corpo elettorale e non alle Camere, per evitare di farne un ostaggio di queste (e James Madison aveva messo in guardia rispetto a questo pericolo).

La Convenzione speciale del Massachusetts si riunisce a Cambridge dal 1 settembre 1779 al 2 marzo 1780. Il testo che ne risulta, redatto da John Adams, Samuel Adams e James Bowdoin, ha una struttura razionale basata sull'articolazione interna in parti, capitoli, sezioni, articoli, che servirà da modello per la futura Costituzione federale del 1787.

A mo' di introduzione troviamo un piccolo Preambolo, seguito da due parti: I. *A Declaration of the Rights of the Inhabitants of the Commonwealth of Massachusetts*, trenta articoli; II. *The Frame of Government*, sessantanove lunghi articoli numerati separatamente in ogni sezione con cifre romane.

La *Declaration* si apre con la solenne affermazione dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani ai quali sono riconosciuti quali diritti naturali la vita, la libertà, la proprietà, la sicurezza e la felicità, i mezzi per difendere personalmente tali diritti (I), la cui tutela è garantita dalla società (X); è garantita la libertà di culto (II), al popolo appartiene il diritto di governarsi (IV), magistrati e ufficiali di governo incaricati delle funzioni legislative, esecutive e giudiziarie sono sempre responsabili di fronte al popolo (V); non può esservi alcun privilegio esclusivo a favore di individui gruppi o corporazioni (VI), al popolo è

---

[89] *Ibidem.*

[90] Ivi, 501.

[91] Ivi, 504.

riconosciuto il diritto di modificare, trasformare, cambiare il governo (VII), è prevista la rotazione delle cariche pubbliche, mediante elezioni e nomine regolari (VIII), il diritto di voto attivo e passivo è attribuito agli abitanti maschi del *Commonwealth* (IX); in materia penale troviamo codificati i princìpi dello *Habeas Corpus*, la giuria penale (XII), il divieto di leggi penali retroattive (XXIV), il divieto di *warrants* generici (XIV), il divieto per il Legislativo di dichiarare qualcuno colpevole per tradimento o fellonia (XXV), il divieto per le Corti di giustizia di stabilire cauzioni eccessive, ammende troppo forti o pene crudeli e inusuali (XXVI).

Sono, inoltre, garantiti dalla *Declaration* la giuria civile in tutte le controversie relative alla proprietà e alle cause personali (XV), la libertà di stampa (XVI), il diritto di riunione, il diritto ad impartire istruzioni ai propri rappresentanti, i diritti di petizione e rimostranza (XIX), l'attribuzione al Legislativo del potere di sospendere le leggi nei soli casi e modi da esso prescritti (XX) ed estendere l'applicazione delle leggi militari ai civili (XXVIII), la libertà di deliberazione, parola e dibattito nelle Camere (XXI), il diritto di ogni cittadino all'imparziale interpretazione delle leggi e all'imparziale amministrazione della giustizia, la nomina a tempo indeterminato dei giudici della *Supreme Judicial Court* (XXIX). Infine, come disposizione di chiusura del sistema istituzionale viene sancito il divieto assoluto per i tre dipartimenti legislativo, esecutivo e giudiziario di invadere le rispettive competenze (XXX); disposizione, giova ricordarlo, in contro-tendenza rispetto allo spirito del Settantasei e che va letta come divieto per la "sovranità legislativa" di nuocere al corretto funzionamento dell'azione di governo e dell'amministrazione della giustizia.

La seconda parte della Costituzione – «Frame of Government» – si articola in sei capitoli, gran parte dei quali divisi in sezioni comprendenti più articoli numerati separatamente con cifre romane. Malgrado il principio di uguaglianza sancito dall'art. I della *Declaration of the Rights* e malgrado il successivo art. VI della stessa *Declaration* proscriva i «privilegi esclusivi e particolari distinti da quelli dell'intera comunità», la forma di governo è solidamente censitaria con livelli diversi di possidenza e reddito stabiliti a seconda che si tratti del riconoscimento dell'elettorato attivo o dell'elegibilità a senatore o deputato.

Il primo capitolo – «The Legislative Power» – è diviso in tre sezioni riguardanti le attribuzioni delle due Camere, Senato e *House of Representatives*, costituenti insieme la *General Court of Massachusetts* (I, art. I/I), sulle cui deliberazioni il Governatore ha potere di vèto sospensivo, superabile da un nuovo voto favorevole che raccolga due terzi dei suffragi di ciascuna Camera (I, art. II/I): disposizione, ricordiamolo, destinata a transitare nella Costituzione federale del 1787; la *General Court* può insediare qualunque tipo di tribunale civile o penale (I, art. III/I). Malgrado questa Costituzione sia espressione della tendenza a ridimensionare il Legislativo, l'art. IV della prima sezione continua ad attribuire alla *General Court* (cioè alle due Camere) poteri vastissimi in àmbito legislativo, amministrativo (nomine) e fiscale[92].

---

[92] «Art. IV. And further, full power and authority are hereby given and granted to the said general court from time to time, to make, ordain, and establish all manner of wholesome and reasonable orders, laws, statutes, and ordinances, directions and instructions, either with penalties or without, so as the same be

Il Senato – definito primo ramo della Legislatura («the first branch of the Legislature») – conta 40 membri e viene eletto ogni anno dai distretti elettorali istituiti dalla *General Court*; il diritto di voto è attribuito agli abitanti maschi ventunenni, proprietari di beni che forniscano un reddito annuo di tre sterline o valutati sessanta sterline (I, art. II/II). Sono eleggibili gli abitanti maschi, residenti nel territorio dello Stato da almeno cinque anni e abitanti nel distretto elettorale in cui vengono eletti, che siano proprietari di immobili valutati trecento sterline o di beni mobili valutati seicento sterline (I, art. V/II). Il Senato funge da Corte di giustizia nei casi *impeachment* deliberati dalla *House of Representatives* (I, art. VIII/II).

Anche la *House of Representatives* (di cui la Costituzione non fissa il numero totale di deputati, ma solo il numero legale di 60 rappresentanti, I, art. IX/III) è eletta ogni anno (I, art. I/III) su base censitaria dai medesimi elettori del Senato; risulta eleggibile a scrutinio segreto il candidato residente da un anno proprietario di immobili valutati cento sterline o di beni qualunque (quindi, beni mobili) del valore di duecento sterline, con decadenza dal mandato rappresentativo in caso di declassamento economico (I, art. III/III).

Il capitolo II – «Executive Power» – è ripartito in quattro sezioni; il potere esecutivo è affidato dalla Costituzione a un Governatore affiancato da un Luogotenente e da un organismo collegiale, il *Council*.

Al Governatore, qualificato «Supreme Executive Magistrate», la Costituzione attribuisce il titolo di «His Excellency» (II, art. I/I); è eleggibile annualmente a tale carica un abitante maschio di religione cristiana residente nel *Commonwealth* da almeno sette anni, proprietario di beni immobili per un valore di mille sterline (II, art. II/I); il Governatore

---

not repugnant or contrary to this constitution, as they shall judge to be for the good and welfare of this commonwealth, and for the government and ordering thereof, and of the subjects of the same, and for the necessary support and defense of the government thereof; and to name and settle annually, or provide by fixed laws, for the naming and settling all civil officers within the said commonwealth, the election, and constitution of whom are not hereafter in this form of government otherwise provided for; and to set forth the several duties, powers, and limits of the several civil and military officers of this commonwealth, and the forms of such oaths or affirmations as shall be respectively administered unto them for the execution of their several offices and places, so as the same be not repugnant or contrary to this constitution; and to impose and levy proportional and reasonable assessments, rates, and taxes, upon all the inhabitants of, and persons resident, and estates lying, within the said commonwealth; and also to impose and levy reasonable duties and excises upon any produce, goods, wares, merchandise, and commodities whatsoever, brought into, produced, manufactured, or being within the same; to be issued and disposed of by warrant, under the hand of the governor of this commonwealth, for the time being, with the advice and consent of the council, for the public service, in the necessary defense and support of the government of the said commonwealth, and the protection and preservation of the subjects thereof, according to such acts as are or shall be in force within the same.

And while the public charges of government, or any part thereof, shall be assessed on polls and estates, in the manner that has hitherto been practiced, in order that such assessments may be made with equality, there shall be a valuation of estates within the commonwealth, taken anew once in every ten years at least, and as much oftener as the general court shall order».

viene eletto a maggioranza dei voti dal corpo elettorale e, se nessun candidato la ottiene, la *House of Representatives* designa a scrutinio segreto due candidati, tra i quattro più votati dal corpo elettorale, da proporre al Senato che effettua la scelta finale (II, art. III/I).

Sempre previo parere del *Council*, il Governatore ha il potere di aggiornare, prorogare, sciogliere la *General Court* (II, art. V/I), comanda le truppe dello Stato (II, art. VII/I), ha potere di graziare i condannati, salvo i casi di persone sottoposte ad *impeachment* dalla *House of Representatives* (II, art. VIII/I), nomina i funzionari giudiziari (II, art. IX/I). Un *Lieutenant-Governor*, eletto con le stesse modalità (II, art. I/II), sostituisce con gli stessi poteri il Governatore in caso di impedimento (II, art. III/II).

Come si è visto, il Governatore è affiancato da un *Council* di nove membri (II, art. I/III) eletto annualmente dal Senato fra i rappresentanti e i senatori; se gli eletti non accettano la nomina si procede a un secondo scrutinio, designando quali consiglieri dei comuni cittadini (II, art. II/III). Se per un motivo qualunque – morte o altro impedimento – Governatore e *Lieutenant-Governor* non risultano presenti, il *Council* è investito delle loro attribuzioni (II, art. VI/III).

3. – Nel corso degli anni Ottanta, quando iniziano a tacere i cannoni dopo la vittoria di Yorktown, gli uomini politici più avveduti cominciano a rendersi conto dei vizi del sistema rappresentativo introdotto dalle Costituzioni scritte, adottate al momento dell'Indipendenza. Quasi ovunque nei vari Stati nord-americani sono stati accantonati i princìpi del governo misto a beneficio della supremazia, o sovranità, del Legislativo. In particolare, risultano azzerate le funzioni dei Governatori: essi dipendono dai Legislativi e non hanno il potere di opporsi alla instabilità politica o di canalizzarla[93].

Quarant'anni or sono la questione è stata messa a fuoco e ricostruita nei suoi snodi teorici e istituzionali dallo storico statunitense Gordon Wood che ha dedicato ad essa pagine illuminanti (e poco citate) nel suo classico studio sulla creazione della Repubblica americana più volte richiamato in queste pagine, ove ripercorre delusioni e perplessità formulate dagli stessi *Founding Fathers* nel decennio successivo all'Indipendenza. Secondo l'autorevole studioso «l'encre des constitutions révolutionnaires de 1776 était à peine sèche que des défauts se mettaient à apparaître et qu'on proposait de réformes»[94].

John Adams, fin dal 1776, posto di fronte alle otto Costituzioni adottate quell'anno segnala i rischi del dispotismo democratico manifestatosi attraverso la capricciosa e arbitraria volontà popolare incarnata nelle Assemblee legislative degli Stati nord-americani[95]. Verso il 1780 ci si comincia a render conto del fatto che le difficoltà di funzionamento dei governi degli Stati non sono imputabili alla ridotta rappresentatività delle Camere né, tanto meno, dipendono dal fatto che esse si sono allontanate dal po-

---

[93] Cfr. G.S. Wood, *La création de la République américaine 1776-1787*, cit., 472.

[94] Ivi, 498.

[95] Ivi, 468-69.

polo, bensì dall'esatto contrario, essendo andate a rimorchio delle opinioni poco meditate espresse dal corpo elettorale[96].

Il *Council of Censors* del Vermont accusa il Legislativo di esercitare un dominio incontrollato sull'amministrazione della giustizia, ficcando il naso in tutte le controversie di valore superiore alle quattromila sterline, intervenendo nelle cause in corso, riformando le sentenze, bloccando i nove decimi dei processi celebrati nello Stato[97].

James Madison confida a Jefferson che non occorre temere gli atti del governo contrari alla volontà degli elettori, bensì quelli nei quali l'Esecutivo si fa strumento della maggioranza del corpo elettorale; ribadisce che tutti i governi hanno la tendenza ad accrescere i propri poteri a detrimento della libertà. Inoltre, anticipando temi poi ripresi nel suo *Federalista* n. 48, pubblica nell'aprile 1787 l'opuscolo *Vices of the Political System of the US*, dove sostiene che il numero eccessivo di provvedimenti legislativi adottati aumenti la confusione istituzionale asfissiando gli Stati con una produzione normativa ipertrofica[98].

Lo stesso Thomas Jefferson che da scrupoloso Governatore della Virginia, servendosi dei ridotti poteri costituzionali di cui era investito, non era riuscito a impedire che l'esercito inglese occupasse il suo Stato, fin dal 1783 inizia la sua riflessione sugli eccessi perpetrati dal Legislativo a danno delle funzioni di governo. Questi spunti critici sono l'essenza dei rilievi di natura costituzionale che ritroviamo nelle sue *Notes on the State of Virginia*[99], anticipate dalla traduzione francese dell'abate André Morellet, citate ed elogiate dal futuro Costituente Jean-Nicolas Desmeuniers nel suo articolo per la *Méthodique* di Panckoucke[100].

---

[96] Ivi, 475.

[97] Ivi, 472.

[98] Ivi, 470-78.

[99] *Notes on the State of Virginia. Written by Thomas Jefferson. Illustrated with a Map, including the States of Virginia, Maryland, Delaware and Pennsylvania*, London, Printed for John Stockdale, opposite Burlington-House, Piccadilly, M. DCC. LXXXVII (1787), 382. Le *Notes on the State of Virginia* scritte nel 1781 erano state pubblicate a Parigi in lingua inglese in una tiratura limitata a duecento esemplari; la traduzione di Morellet, *Observations sur la Virginie*, A Paris, chez Barrois, 1786, lascia insoddisfatto lo statista americano: cfr. sul punto F. Venturi, *I grandi stati dell'Occidente*, cit., 112.

[100] *Encyclopédie méthodique, Économie politique & diplomatique*, partie dédiée et présentée à Monseigneur le Baron de Breteuil, Ministre & Secrétaire d'État, &. Par M. Démeunier, Secrétaire ordinaire de Monsieur Frere du Roi, & Censeur royal, à Paris, chez Panckoucke, Libraire, hôtel de Thou, rue des Poitevins, 1784-1788, tomes 4. In questa vasta opera sono di interesse sicuro rispetto al tema trattato in queste pagine i quattordici articoli dedicati agli Stati Uniti e ai tredici Stati nord-americani indipendenti; nel IV volume della *Méthodique* (pagine 626-672), compare un articolo lungo e analitico sulla *Virginie*; esso occupa quarantasei pagine su doppia colonna e vi sono utilizzati anche lunghi brani della traduzione francese fatta da Morellet delle *Notes on the State of Virginia*, oltre al nuovo progetto di Costituzione federale adottato dalla Convenzione di Philadelphia. Per un inquadramento generale rinvio a R. Martucci, *L'archétype américain. Les articles "américains" de Jean-Nicolas Desmeuniers et le droit public moderne*, cit.; Idem, *La Méthodique di Panckoucke e il suo dizionario di Économie politique & diplomatique*, cit.

In breve, Thomas Jefferson rileva che il Legislativo ha assorbito tutti i poteri dello Stato concentrandoli nelle proprie mani, «ce qui constitue le despotisme»[101]; un tema, quello della tirannide, su cui tornerà Madison un anno più tardi, nel Federalista n. 48[102]. Il principio della separazione dei poteri e, soprattutto, l'attribuzione dell'esercizio dei poteri statali a tre distinti organismi serve proprio ad impedire qualunque prevaricazione. Proprio perché il Legislativo ha la facoltà di trasformare in legge ogni sua manifestazione di volontà, le sue usurpazioni ai danni dell'Esecutivo o del Giudiziario non trovano ostacoli. Inutile, poi, che la Camera eccepisca la purezza delle proprie intenzioni, dato che quando si dispone di un potere illimitato arriverà anche il momento della corruzione elettorale da parte di chi si è abituato all'esercizio del potere politico e al controllo delle ricchezze pubbliche. È già accaduto in Gran Bretagna – osserva amaramente Jefferson – «la nature est la même des deux côtés de l'Atlantique, & les mêmes causes agiront de la même manière»[103].

In un determinato momento, scrive lo storico Gordon Wood, ripensare il patto federativo tra gli Stati nord-americani e, quindi, i poteri del costituendo governo centrale degli Stati Uniti, diventa una risposta al malfunzionamento dei governi degli Stati[104]. Così, gli stessi *Founding Fathers* che al momento dell'Indipendenza avevano escluso la eventualità di un unico governo continentale per le tredici Colonie, scegliendo il doppio binario governi degli Stati/Articoli di Confederazione, dieci anni dopo cambiano idea, dando vita a Philadelphia all'abile bilanciamento di poteri apicali presente nel progetto federativo.

Tutti gli elementi di debolezza dell'esperienza del Settantasei li troviamo evidenziati in quel commento a più mani della Costituzione federale – *The Federalist* – destinato a diventare uno dei testi fondanti il diritto pubblico nei due secoli successivi. I vizi della supremazia legislativa, il rischio che la delega ai deputati possa trasformarsi in una espropriazione delle prerogative del corpo elettorale, l'esempio concreto dei Governatori degli Stati divenuti ostaggi delle proprie maggioranze elettorali, sono al centro di una riflessione teorica alta che ha sempre di mira il tema della possibilità di far funzionare effettivamente la forma repubblicana di governo.

«Se gli uomini fossero angeli non occorrerebbe alcun governo», recita un celebre capoverso del *Federalista* n. 51 – non si sa se attribuibile ad Hamilton o Madison – per poi aggiungere: «Se fossero gli angeli a governare gli uomini, ogni controllo esterno o interno sul governo diverrebbe superfluo. Ma nell'organizzare un governo di uomini che dovranno reggere altri uomini, qui sorge la grande difficoltà: prima si dovrà mettere

---

[101] T. Jefferson, *Observations sur la Virginie*, cit., 251.

[102] A. Hamilton, J. Jay, J. Madison, *The Federalist. A Collection of Essays, written in favour of the New Constitution, as agred upon by the Federal Convention, September 17, 1787*, New York, printed and sold by J. and A. Mc Lean, M. DCC. LXXXVIII; ho utilizzato la tr. it. di B.M. Tedeschini Lalli, *Il Federalista (commento alla Costituzione degli Stati Uniti). Raccolta di saggi scritti in difesa della Costituzione degli Stati Uniti d'America approvata il 17 settembre 1787 dalla Convenzione federale*, introduzione di G. Ambrosini, con appendici di G. Negri e M. D'Addio, Pisa, Nistri-Lischi, 1955, 335.

[103] Thomas Jefferson, *Observations sur la Virginie*, cit., 254.

[104] Cfr. G.S. Wood, *La création de la République américaine 1776-1787*, cit., 537-539.

il governo in grado di controllare i propri governanti, e quindi obbligarlo ad autocontrollarsi»[105].

Nel *Federalista* n. 37 Madison sottolinea che i mandati elettivi brevi stabiliti dalle Costituzioni vigenti negli Stati rendono poco stabili i governi: dai «frequenti cambiamenti d'uomini», determinati da elezioni tenute a scadenze ravvicinate, fa derivare «un frequente avvicendarsi di provvedimenti e misure»; invece, «l'energia governativa richiederebbe che il potere venisse esercitato da una sola mano, e per un non breve lasso di tempo»[106]. Di qui a stigmatizzare la confusione di poteri presente nelle Costituzioni di sette Stati il passo è breve (*Federalista* n. 47)[107].

3.1. – La Pennsylvania, caratterizzata dalla forma di governo più collegiale e democratica espressa dallo spirito del Settantasei, fa le spese dell'ondata revisionista appena illustrata. La complessa macchina attivata dalla Costituzione del 1776, esasperatamente monocamerale e collegiale, non ha dato probabilmente i risultati sperati; nello Stato si produce una spaccatura tra i "costituzionali" fautori del mantenimento della Costituzione e i "repubblicani", fautori della riforma; nella primavera 1779 si decide di sondare il popolo sulla convocazione di una Convenzione costituzionale, ma la proposta suscita una gran quantità di petizioni ostili[108].

Benjamin Franklin che riveste una posizione di rilievo – dal 1785 al 1788 è *president of the Supreme Executive Council of the State* – osserva che ci si era premuniti contro l'eccesso di potere dei governi mentre il vero problema era costituito dalla mancanza di obbedienza dei governati; senza contare che anche le Assemblee legislative possono essere arbitrarie.

Anche il *Council of Censors*, che si riunisce in sessione nel 1783-84, è dominato da avversari della Costituzione del 1776; lamenta la continua ingerenza dell'Assemblea nell'esecuzione delle leggi e aggiunge che l'assorbimento delle funzioni esecutive e giudiziarie da parte del Legislativo produce malgoverno come in tutti i casi di cumulo illegittimo di autorità[109]. Per tanto, chiede una riforma che omologhi la forma di governo della Pennsylvania a quella degli altri Stati nord-americani: bicameralismo, aumento del censo elettorale e sostituzione di un organo monocratico al *Supreme Executive Council*, abolizione dello stesso *Council of Censors*. Ma, in tal modo, la Costituzione proposta finiva con l'assomigliare a quella del Massachusetts[110]; però il *Council of Censors* non riesce a raggiungere la maggioranza dei due terzi e, quindi, non se ne fa nulla[111].

Poi il lento lavorio di chi vuole razionalizzare la forma di governo finisce con l'avere la meglio nel giro di qualche anno. Così, a quattordici anni di distanza dalla riunione

---

[105] A. Hamilton, J. Jay, J. Madison, *Il Federalista*, cit., 351.

[106] Ivi, 241.

[107] Ivi, 331-33.

[108] Cfr. G.S. Wood, *La création de la République américaine 1776-1787*, cit., 506 ss., 513.

[109] Ivi, 472-73.

[110] Ivi, 506-508.

[111] Ivi, 513.

della Convenzione rivoluzionaria, una nuova Convenzione costituzionale approva il 6 febbraio 1790 una seconda Costituzione, ratificata il successivo 2 settembre 1790. Tra le modifiche più significative l'adozione del bicameralismo, l'introduzione di un Governatore quale vertice esecutivo e la scomparsa del *Council of Censors*.

Limitandomi ad illustrare le sole riforme introdotte, segnalo che l'Assemblea generale della Pennsylvania risulta formata da una *House of Representatives* e da un Senato (art. I, sez. 1) con mandati sfalzati: annuale per la Camera (I, sez. 2) e quadriennale per il Senato (I, sez. 5). Il Governatore viene eletto a suffragio universale maschile (art. II, sez. 2) con mandato triennale (II, sez. 3), deve avere almeno trent'anni ed essere cittadino e residente nel territorio dello Stato da sette anni (I, sez. 4), gli è vietato essere membro del Congresso e ricoprire impieghi federali o statali (I, sez. 5).

Aggiungo che di tali modifiche che riconducono la forma di governo della Pennsylvania a quella adottata dagli altri Stati dell'Unione e che attestano almeno tre fallimenti agli occhi della stessa Convenzione statale di Philadelphia – monocameralismo, Esecutivo collegiale e *Council of Censors* – sembra che in Francia non se ne accorga nessuno, neppure il *salon* dei Condorcet che, nella sua veste di intellettuale collettivo, porta pesanti responsabilità nella voluta incapacità di apprezzare le potenzialità stabilizzatrici della *balance of powers* e del bicameralismo.

(Parte IV) – Galvanizzata dall'esempio statunitense, la Francia mette all'ordine del giorno il problema della redazione scritta di una Costituzione per il Regno fin dalla campagna per l'elezione degli Stati Generali, svoltasi dal gennaio all'aprile 1789. Il rapporto Clermont-Tonnerre sulla "domanda costituzionale" presente nei *Cahiers de doléances*, a leggerlo bene, può considerarsene una conferma[112].

Apertasi la sessione legislativa straordinaria tricamerale, il 5 maggio 1789, gli Stati Generali sopravvivono rissosi fino a giovedì 11 giugno 1789, quando, grazie all'iniziativa unilaterale dei Comuni (o Terzo Stato), l'appello nominale dei Baliaggi – o circoscrizioni elettorali – suggerito dall'abate Siéyès promuove la trasformazione del vetusto e anacronistico consesso tricamerale in una moderna Assemblea Nazionale a carattere monocamerale, destinata a divenire Costituente a séguito dell'annullamento dei mandati imperativi proposto dal vescovo Talleyrand a nome del *Comité Central* dell'Assemblea (8 luglio 1789).

Occorre sottolineare che l'Assemblea monocamerale in sessione è il prodotto di una forzatura unilaterale o, per meglio dire, di un atto autoaccrescitivo di competenze, adottato autonomamente senza che a ciò l'autorizzasse l'Ordinanza 24 gennaio 1789 che, viceversa, aveva convocato tre distinti corpi elettorali – Clero, Nobiltà, Terzo Stato – al fine di eleggere le tre Camere degli Stati Generali del Regno. Rinforzata ulteriormente, sotto il profilo politico, dall'esito favorevole degli avvenimenti del 14 luglio e del 4 agosto 1789, con la nascita del soggetto unico di diritti e d'imposta di cui è rappresentante nazionale plenipotenziaria, la Costituente si accinge a modificare struttural-

---

[112] Cfr. Stanislas-Marie-Adélaïde, comte de Clermont-Tonnerre, *Rapport du Comité de Constitution, contenant le Résumé des Cahiers relatifs à cet objet. lu à l'Assemblée Nationale, le 27 Juillet, par M. le Comte Stanislas de Clermont-Tonnerre*, à Paris, chez Baudouin, 1789, 15.

mente gli assetti istituzionali del Regno. Di conseguenza, l'Assemblea ridefinisce in maniera unilaterale le prerogative di un re assiso sul trono di Francia da ben quindici anni. A partire da questo momento, la centralità del Legislativo in Francia può considerarsi assoluta, rimanendo al re Luigi XVI una quota sempre più residuale di controllo sull'Esecutivo.

Approdata rapidamente all'approvazione della *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* – vero e proprio testo proto-costituzionale parametrato sulla *Declaration of Rights* della Virginia del 12 giugno 1776 – il 26 agosto 1789, la Francia inaugura un periodo di fortissima instabilità costituzionale destinato a protrarsi apparentemente fino al 1799 ma, in realtà, ben oltre. Sicuramente fino al 1875, stante la caducità dei regimi successivi al colpo di Stato del 18 brumaio anno VIII: Consolato bonapartista (1799), Impero napoleonico (1804), Monarchia della Restaurazione (1814), Monarchia di Luglio (1830), Seconda Repubblica (1848), Secondo Impero (1852); anche se la fragilità dei regimi della Terza (1875) e della Quarta Repubblica (1946), autorizza a spostare il *terminus ad quem* stabilizzatore al 1958, data di nascita della Quinta Repubblica.

La complessa Costituzione del 3 settembre 1791 – approvata dopo un intensissimo biennio di lavori parlamentari svoltisi in un clima di crescente crisi politica – fa ruotare l'intero sistema dei poteri pubblici intorno alla centralità del potere legislativo incarnato in un organismo monocamerale a carattere permanente, rinnovabile automaticamente ogni due anni senza che il capo dello Stato possa immischiarsi nella procedura di convocazione delle elezioni. Si tratta dell'Assemblea Nazionale Legislativa in sessione dal 1° ottobre 1791 e che, di fatto, eredita la supremazia già detenuta dalla Costituente senza godere formalmente del potere di modificare la Costituzione appena entrata in vigore; per tanto, pur godendo di poteri vastissimi, la Legislativa vive la propria situazione di "potere costituito" alla stregua di una *capitis deminutio* che le impedisce di intervenire sulle regole del gioco per modificarle ancor più a proprio vantaggio.

Basti pensare che Brissot e i suoi colleghi girondini che hanno il pieno controllo del Legislativo monocamerale – e, per suo tramite, delle istituzioni francesi centrali e periferiche – invece di porsi il problema di un buon rodaggio del neonato sistema rappresentativo, passano il loro tempo nella snervante delegittimazione del ruolo di un re, la cui presenza impedisce loro di proclamare l'agognata Repubblica. Gli sciagurati non si rendono conto che la Francia – in base ai criteri del XVIII secolo – è già una Repubblica, visto che a tutte le cariche pubbliche civili ed ecclesiastiche (parroci, vescovi) si provvede mediante scrutinio deferito alle onnipotenti assemblee primarie; di modo che risultano d'investitura elettiva centinaia di migliaia di posti: dal più umile consigliere comunale pirenaico al deputato o al vescovo di Parigi. Sfugge a questa regola solo il re – definito dalla Costituzione «chef suprême de l'administration générale du Royaume» (art. I du chap. IV du Titre III) – un capo dello Stato al quale le grandi riforme strutturali del 1789-91 avevano lasciato solo poteri residuali e di rappresentanza, trasformando il discendente diretto di San Luigi in un collega del presidente federale statunitense e dello *Staatholder* delle Province unite. È, per l'appunto, in virtù di tale situazione che Maximilien Robespierre in persona, nel dare un giudizio positivo sulla Costituzione del Novantuno, detta una definizione non priva di interesse: «Qu'est-ce que la Constitu-

tion française? C'est une république avec un monarque. Elle n'est ni monarchie, ni république. Elle est l'une et l'autre»[113].

Non contento di questo braccio di ferro con Luigi XVI, il gruppo di Brissot decide di mettere alla prova la ridotta affidabilità costituzionale del re scatenando una guerra di aggressione contro Austria e Prussia. L'apertura delle ostilità viene decisa senza prevederne le conseguenze: a) in ordine alla impreparazione militare della Francia, b) alla durata ultra-ventennale del conflitto, c) alle ricadute sulla forma di governo che conoscerà quattro tipizzazioni successive di cui ben tre dittatoriali: quella civile e commissaria (per conto della Convenzione), del *Comité de Salut Public*; le due bonapartiste, militari e sovrane, del Consolato e dell'Impero.

Di fronte al terremoto guerresco scatenato dal bellicismo pasticcione di Brissot non ci meraviglierà che il "documento Costituzione", quale strumento regolatore del funzionamento delle istituzioni, sia sopravvissuto in modo stentato per appena una decina di mesi, fino al «coup d'État populaire»[114] del 10 agosto 1792, a cui la Sinistra della stessa Legislativa ha strizzato incautamente l'occhio.

La guerra va male, soprattutto perché la politica di pace perseguita dalla Costituente ha ridimensionato significativamente il dispositivo militare francese; per di più, le riforme politiche di tipo rappresentativo-americano, non condivise dall'alta nobiltà, hanno favorito l'emigrazione dei quadri medio-alti dell'armata – colonnelli e generali – difficilmente rimpiazzabili in tempi brevi. Le disfatte comportano la perdita di porzioni rilevanti del territorio nazionale, occupato dai collegati austro-prussiani, occorre un capro espiatorio, non l'imbelle e fanfarone Brissot ma Luigi XVI in persona. Lavorare la piazza non è difficile: una grande giornata rivoluzionaria, il 20 giugno 1792, vede la folla invadere le *Tuileries* e umiliare i Reali di Francia; il successivo 10 agosto gli esaltati volontari marsigliesi armati e guidati dall'avvocato girondino Charles Barbaroux danno l'assalto alle *Tuileries*, trucidando tutti i difensori. Luigi XVI e l'intera famiglia reale sono in stato d'arresto, l'onnipotente Legislativa appare in preda al pànico mentre gli eventi le sfuggono di mano, non riuscendo quell'Assemblea ad assumere la direzione dell'auspicata modifica della forma di governo.

Apparentemente, il movimento insurrezionale del 10 agosto ha avuto definitivamente ragione di un re che non aveva mai accettato la costituzionalizzazione del regime: è quanto asserisce la propaganda del momento; è quanto assevera una storiografia militante, giustiziando implacabilmente in un sol colpo il buon senso, gli eventi e il contesto. In realtà, Brissot e i suoi sprovveduti alleati non hanno eliminato semplicemente la Monarchia, costituzionalizzata *bon gré mal gré* fin dal mese di luglio 1789, bensì essi hanno giustiziato la Costituzione rappresentativa del 3 settembre 1791, destinata a restare in assoluto la più avanzata delle Costituzioni fino alla metà del XX secolo.

Ma a beneficiare del cambiamento della forma di governo non può essere la Legislativa di Brissot e della Gironda, in quel momento ostaggio della piazza parigina manovrata dall'apparato di potere giacobino, che si fonda sul controllo capillare delle qua-

---

[113] Discorso al *Club des Jacobins*, 13 luglio 1791, cit. da J.D. Bredin, *Sieyès. La clé de la Révolution française*, Paris, Éditions de Fallois, 1988, 203.

[114] A. Aulard, *Histoire politique de la Révolution*, cit., 224.

rantotto sezioni (amministrative) della capitale e dei suoi quarantotto battaglioni di Guardia Nazionale. Succede, infatti, a Parigi quanto i *Founding Fathers* statunitensi – critici delle Costituzioni americane del 1776 – avevano preconizzato solo pochi anni prima: e cioè che un'Assemblea in balìa dei propri elettori, difficilmente riesce a dirigere gli eventi. Infatti, la Legislativa, nei convulsi giorni che seguono il colpo di Stato del 10 agosto, incautamente avallato, essendosi rivelata una nullità politica pomposamente rivestita di *plenitudo potestatis*, deve impegnarsi formalmente a sgombrare il campo, convocando essa stessa elezioni a suffragio universale maschile, al fine di insediare un Legislativo monocamerale straordinario, investito di poteri illimitati.

Ma si consideri che, a differenza dell'Assemblea Nazionale proclamatasi Costituente per propria volontà, la Convenzione riceve poteri illimitati dagli elettori riuniti nelle assemblee primarie. È così che viene lasciato spazio alla vera erede della Costituente, una Convenzione Nazionale apparentemente eletta a suffragio universale maschile, ma in realtà espressa da una ridotta frazione del corpo elettorale, riunito alla meglio nel torbido mese di settembre 1792. Non si dimentichi, infatti, che esprimere un voto è fuori discussione nelle province invase dall'esercito austro-prussiano; mentre, nel restante territorio nazionale la liquidazione politica dei Foglianti – artefici della Costituzione del 1791 – al potere fino a pochi mesi prima, sconsiglia a una quota consistente del corpo elettorale di partecipare alle assemblee primarie, esprimendo un suffragio condizionato e non libero. È per tale motivo che in sede storiografica gli studiosi più avvertiti concordano nel ritenere che, malgrado l'avvenuto ampliamento dell'elettorato, fino a lambire la cifra allora enorme di circa sei milioni di maschi aventi diritto, in realtà abbia infilato la propria scheda nelle urne un numero di votanti oscillante tra i cinquecentocinquantamila[115] e il milione e centomila[116]. Non di meno, in virtù di un mandato amplissimo, la legittimazione della Convenzione appare in quel momento fortissima per indubbie ragioni di salute pubblica o, come diremmo oggigiorno, di sicurezza nazionale.

Nemesi della sovranità costituente, la Convenzione Nazionale è in sessione dal 21 settembre 1792 al 25 ottobre 1795, declinando in tutte le sue varianti il principio di supremazia: annienta l'Esecutivo monarchico, abolisce il *Conseil exécutif provisoire de la République*, ricrea per partenogenesi un Esecutivo al proprio interno attraverso i suoi due Comitati di governo: *Comité de Salut Public* e *Comité de Sûreté Générale*, resi perpetui nella Costituzione termidoriana dell'anno III nella nuova veste di *Directoire exécutif de la République*.

Sotto il profilo istituzionale, liquidata la Monarchia costituzionale e proclamata la Repubblica (la prima di un ciclo destinato a produrne cinque nell'arco di un secolo e mezzo, fino alla Quinta del 1958), nella sua veste di Costituente straordinaria la Convenzione si occupa anche di Costituzioni, arrivando a produrne (quasi) quattro nell'arco di un triennio: il progetto 15 febbraio 1793, la Costituzione montagnarda 24

---

[115] Cfr. P. Rosanvallon, *Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France*, Paris, Gallimard, 1992, 194.

[116] Cfr. P. Gueniffey, *Le nombre et la raison. La Révolution française et les élections*, Paris, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences sociales, 1993, 179.

giugno 1793, il *Mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire* 14 frimaio anno II, la Costituzione termidoriana 5 fruttidoro anno III.

Il progetto 15 febbraio 1793, detto girondino ma in gran parte prodotto dal solo Condorcet, non ha fortuna: infatti, la lotta spietata Gironda/Montagna porta al suo tracollo, accompagnato da una sorta di *damnatio memoriæ* per un preteso quanto immotivato *modérantisme*, imputazione di cui si è a lungo fatto carico una storiografia ipnotizzata da luoghi comuni di matrice montagnarda. Viceversa, essendo la quintessenza del repubblicanesimo settecentesco, avendo come referente il più radicale dei testi americani – quello della Pennsylvania – attivando meccanismi elettorali basati sulla convocazione costante delle assemblee primarie, il progetto Condorcet non meritava affatto la demonizzazione di cui è stato oggetto. Tanto che i contenuti essenziali di quel testo vengono recuperati di fatto (senza ufficializzare la cosa) dal Convenzionale Marie-Jean Hérault de Séchelles, principale redattore dell'*Acte constitutionnel* 24 giugno 1793, noto come Costituzione montagnarda: approvato dal corpo elettorale nel corso di una procedura referendaria di dubbia legalità, l'effettiva entrata in vigore dell'*Acte* viene sospesa dalla Convenzione fino alla firma del trattato di pace. Vale la pena di ricordare che quella evocata è in realtà una clausola impossibile, visto che tutti i *leaders* che proporranno l'avvio di trattative di pace saranno processati e giustiziati per tradimento, come attesta la vicenda personale di Georges Danton e Camille Desmoulins, nel tragico anno II.

Ma, a Costituzione sospesa, qual è l'ordinamento istituzionale della Francia? Ci troviamo, forse, di fronte a un governo di fatto, gestito interinalmente da un caotico Legislativo? A domanda retorica, risposta *tranchante*: a differenza dei tenori della Legislativa, i *leaders* della Convenzione Nazionale – a cominciare da Danton e Robespierre – non sono affatto degli sprovveduti e si rendono perfettamente conto che una struttura istituzionale complessa quale è quella francese di fine XVIII secolo non può essere abbandonata a forme raffazzonate di empirismo governativo.

Se ne fa interprete il *Comité de Salut Public* proponendo, tramite Saint-Just, il decreto 14 frimaio anno II (4 dicembre 1793), sul *Mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire*, che avrebbe dovuto guidare lo sforzo bellico e l'amministrazione interna francese fino alla firma del trattato di pace. Di fatto, il *Mode de gouvernement* avrebbe retto lo Stato – regolandone il rapporto centro-periferia di cui sono perno i due Comitati di governo (*Salut Public* e *Sûreté Générale*) – fino all'entrata in vigore del regime del Direttorio, introdotto dalla Costituzione del 5 fruttidoro anno III.

Finalmente, l'ultima Costituzione del Settecento francese, quella termidoriana del 5 fruttidoro anno III (22 agosto 1795), non riesce a stabilizzare il sistema per l'impossibilità da parte della classe dirigente uscita dalla Rivoluzione di accettare esiti elettorali fortemente penalizzanti per chi vive di rendita sul mito dell'Ottantanove.

Per lungo tempo la storiografia francese si è crogiolata nell'ascrivere il fallimento repubblicano alla inadeguatezza tecnica della Costituzione del 1795, fino a quando una riflessione più pacata e consapevole[117] non ha azzerato la leggenda nera di una Costitu-

[117] Rinvio per tutti al più innovativo testo di storia costituzionale pubblicato negli ultimi anni: M. Morabito, *Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958)*, Paris, Montchrestien, 1993, 126-127; cfr., inol-

zione incubatrice dei colpi di Stato direttoriali. A mio modo di vedere, va messo l'accento su alcuni elementi incontrovertibili: a) la Costituzione dell'anno III riscrive in forma repubblicana quella monarchico-costituzionale del 3 settembre 1791; b) i meccanismi istituzionali, improntati a una rigidissima separazione dei poteri legislativo ed esecutivo, avrebbero potuto in astratto funzionare (d'altra parte, negli Stati Uniti un'analoga rigida separazione legislativo/esecutivo, tanto statale che federale, è operativa da più di due secoli); c) tuttavia, il corpo elettorale, lasciato libero di esprimere le proprie preferenze politiche, avrebbe censurato la classe dirigente rivoluzionaria; d) sulla instabilità del quadriennio direttoriale ha pesato la rissosità della classe dirigente rivoluzionaria, impegnata in una spregiudicata lotta per il potere che ha coinvolto in misura crescente i vertici militari – un tempo repubblicani *gauchistes* – fino all'èsito finale del 18 brumaio anno VIII officiato dal Direttore Siéyès nell'interesse del generale Bonaparte.

Nel riepilogare le convulsioni costituzionali di un quinquennio cruciale abbiamo inevitabilmente lasciato da parte l'assunto da cui siamo partiti per costruire questa ricognizione comparativa, quell'art. III (Section Ière, Chapitre II, Titre III), che recita: «Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la Loi». Che fine ha fatto? A differenza del principio che vuole la legge «expression de la volonté générale» che troviamo confermato fino al 1795 nelle tre *Déclarations*, il principio di supremazia della legge si perde per strada, quasi fosse stato evocato nella sua prima versione del 1789 solo per umiliare il re, sancendo il fatto che le prerogative regie potevano essere sempre ridisegnate (o abolite) da un'apposita legge-provvedimento.

Resta, invece, in piedi nelle varie forme di governo succedutesi nel decennio rivoluzionario – dalla Monarchia costituzionale al Direttorio – un assetto di poteri pubblici sbilanciato, fondativo di quel *Parlamentarisme absolu* che avrebbe connotato la Francia fino alla riforma costituzionale del 1958.

Sullo sfondo di questo mio contributo resta quale inspiegato paradosso il fatto che l'Assemblea Costituente, convintamente monarchica (anche nelle punte estreme rappresentate dai deputati Robespierre, Pétion e Buzot), abbia ripercorso alcune tappe della Rivoluzione inglese, privando il trono delle sue tradizionali attribuzioni, pur professando quotidianamente il suo rispetto per il re.

Abstract

L'article éclaircit l'origine et la signification de la notion de «légicentrisme» qui pose la loi, en tant que norme générale et abstraite, au centre du microcosme révolutionnaire. Cette notion n'est pas le résultat de la réflexion des historiens et des juristes qui ont analysé l'histoire constitutionnelle française, et qui ont utilisé beaucoup ce lemme dans leurs études. Mais elle dérive directement de l'art. III de la Constitution de 1791: «Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la Loi». Ici, le légicentrisme trouve

---

tre, l'eccellente studio monografico di M. Troper, *Terminer la Révolution. La Constitution de 1795*, Paris, Fayard, 2006.

son légitimation et son fondement comme catégorie de référence. Toutefois, selon l'auteur, l'erreur de l'interprète actuel réside dans la transformation de ce qui était, dans le contexte institutionnel de l'époque, un «article-*ad hoc*» en une catégorie conceptuelle. Une analyse attentive des bouleversements constitutionnelles des premiers cinq ans de la période révolutionnaire montre, en fait, que en opposition au principe de la loi «expression de la volonté générale», confirmé jusqu'au 1795 dans les trois Déclarations, le principe de la suprématie de la loi perd son chemin: comme s'il a été évoqué dans son première version de 1789 seulement pour humilier le roi, en sanctionnant le fait que les prérogatives royales pouvaient être toujours révisées (ou abolies) par une loi-*ad hoc*. Donc, cet étude, à partir de l'*affaire de l'article III*, relève que dans la première session des États Généraux la suprématie du Législatif n'était pas un axiome: il le devient plus tard, dans le deuxième semestre du 1789. En outre, dans la même période le Constituante française n'a pas augmenté ses compétences, mais il a suivi la voie tracée par les précédents événements historiques anglo-américains: ce qui ont conduit le pouvoir Constituent à devenir le centre d'attraction du système représentatifs de l'ordre constitutionnel français.